



**TRIBUNALE DI LECCE  
Sezione Misure di prevenzione**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.	Carlo Cazzella	Presidente
dott.ssa	Simona Panzera	Giudice
dott.ssa	Pia Verderosa	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Vista la proposta formulata dal Procuratore della Repubblica di Lecce in data 14.7.2022, con la quale si chiede l'applicazione nei confronti di **Cicala Michele** della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in relazione ai beni indicati, sottoposti a sequestro ex art. 20 D. Lgs. 159/11 con decreto 19.7.2022;

letti gli atti del **procedimento n. 57/2022 MP**, sentite le parti, sciogliendo la riserva in esito all'udienza in camera di consiglio 16 novembre 2024, si rileva quanto segue.

\*\*\*\*\*

Con decreto 16 febbraio 2023 il Tribunale, separando i procedimenti, ha disposto la **misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di 5 anni nei confronti di Cicala Michele**.

Per più adeguatamente comprendere la problematica in ordine alla richiesta di confisca è opportuno richiamare preliminarmente la motivazione del decreto applicativo della misura personale, nelle more confermato dalla Corte d'Appello, soprattutto con riferimento al profilo criminale di Cicala Michele e all'ambito temporale dell'incremento patrimoniale e degli investimenti effettuati in relazione alla manifestazione della pericolosità sociale.

\*\*\*\*\*

## La misura di prevenzione personale

### Il decreto del Tribunale di Lecce 16.2.2023

L'informativa del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria presso la Guardia di Finanza di Taranto si fonda sostanzialmente sulle risultanze delle indagini svolte in tre procedimenti di criminalità organizzata, attinenti il primo alla cosiddetta "Operazione Mediterraneo" 2007, il secondo all'"Operazione Scarface" 2007, il terzo alla più recente associazione di stampo mafioso, accertata nel 2017 con permanenza (proc. pen. 1711/19 RGNR), in cui al Cicala è contestato il ruolo di promotore nell'ambito di un programma finalizzato al controllo del territorio e alla commissione di una serie indeterminata di delitti in campo economico (trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai danni dello Stato, sottrazione all'accertamento delle accise sugli oli minerali, emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti).

Nel corso degli anni, secondo gli inquirenti, il Cicala ha reinvestito nel circuito economico-finanziario beni e denaro di provenienza illecita, in particolare costituendo una serie di società ed imprese apparentemente riconducibili ad altri soggetti che in realtà fungono da prestanome.

Dal certificato del casellario giudiziale emerge che il Cicala ha riportato diverse condanne, a partire dal 2003, per detenzione illegale di armi, vanta precedenti anche per associazione per delinquere e danneggiamento seguito da incendio, ricettazione, tentata estorsione, lesioni personali, è già stato sottoposto a misura di prevenzione dapprima per un anno (decreto della Corte d'Appello di Taranto 7.3.2005) e successivamente per 5 anni, con obbligo di soggiorno (decreto Tribunale di Taranto 28.5.2008).

La sua estrema pericolosità, manifestata dal ricorso ad atti di violenza, intimidazione e ritorsione, fu all'epoca valutata sulla base dei numerosi episodi di tentata estorsione e danneggiamento commessi nel 2005 in concorso con altri soggetti.

Svolta tale premessa sul passato giudiziario del Cicala e tenuto conto del lungo periodo di detenzione sino al 2017, i presupposti per l'applicazione di una nuova misura di prevenzione personale devono ora essere vagliati in ragione degli elementi acquisiti nel procedimento penale n.1711/19 RGNR, sfociato in un'articolata ordinanza di custodia cautelare in buona parte confermata dal Tribunale del Riesame, il quale, pur escludendo la natura mafiosa del sodalizio promosso da Cicala Michele (capo 1) nonché l'esercizio di attività finanziaria in forma abusiva

(capo 31), ha condiviso le argomentazioni a sostegno della sussistenza della gravità indiziaria con riferimento, in primo luogo, ad una serie di reati lucrogenetici commessi nel 2019, in forma organizzata, nel settore degli oli minerali (capi 26-27-28-29-30).

Dalle intercettazioni, inequivocabili nel contenuto e riscontrate dai servizi di osservazione e dagli accertamenti di polizia giudiziaria, si evince che Cicala Michele, nel corso del 2019, aveva preso accordi con i soggetti campani che gestivano la Petrullo Carburanti srl (in particolare Raffaele, Giuseppe e Vincenzo Diana, Petrullo Massimo) in merito a forniture fittizie di gasolio agricolo ad una serie di aziende del tarantino da tempo inattive avvalendosi di falsi libretti UMA e di un sistema di fatturazione elettronica a mezzo PEC ideato dal faccendiere Lopiano Andrea, al quale veniva riconosciuta una percentuale sui profitti derivanti dalla vendita in nero di prodotto non agevolato per autotrazione, con conseguente sottrazione delle accise.

In particolare la Guardia di Finanza ha accertato fatturazioni per milioni di euro nei confronti di Agrifrutta Piccola Soc. Cooperativa di Massafra, Produzioni Ortofrutticole srls di Ginosa, Nuova Geofruit Cooperativa di Massafra, Produzione Agricola Pugliese di Palagianello, Santa Colomba Cooperativa Agricola di Palagianello, tutte in liquidazione o comunque inattive, come confermato dai legali rappresentanti.

Per tale forma di illecita collaborazione Cicala Michele e i suoi collaboratori (in particolare Aria Marco e Buscicchio Pietro) percepivano una lauta quota dei profitti, corrisposta periodicamente dai correi della Petrullo Carburanti srl in seno ad un rapporto caratterizzato, per ovvie ragioni di contrapposti interessi economici, da frequenti contrasti che venivano faticosamente appianati nel corso di numerosissime conversazioni e di alcuni incontri di persona, in cui più volte il Cicala assumeva contegni palesemente intimidatori (significativa, al riguardo, la minaccia di acquisire la quota di Raffaele Diana sul deposito di carburanti in caso di ulteriore ritardo nei pagamenti dovuti: *“voi avete preso un impegno...hai detto che mi dovevi far trovare 40-50 mila euro alla volta...devi stare zitto, mo’ devo parlare io!...tu i soldi me li porti fino a Taranto, forse non mi sono spiegato!...devi mantenere gli impegni che hai preso e basta!...da te me li devo venire a prendere...e se va qualcosa male sono il proprietario del deposito tuo...è chiaro?”* – conv- 15 maggio 2019).

Un riscontro oggettivo alle numerose intercettazioni attinenti al denaro versato al gruppo tarantino guidato da Cicala Michele si rinviene nel controllo di polizia del 26

febbraio 2019 sulla statale jonica 106 alle porte di Taranto in cui Siano Antonio, collaboratore dei Diana e del Petrullo, veniva trovato in possesso, in macchina, di ben 30.000 euro in contanti; in tale circostanza le forze dell'ordine non rivolgevano contestazioni e il Siano, subito dopo, contattava Marco Aria per l'appuntamento che era stato concordato a Taranto, evidentemente per la corresponsione del denaro.

Ancor più emblematico risulta il controllo stradale del 4 giugno 2019, espletato dai Carabinieri di Sala Consilina in provincia di Salerno, nel corso del quale proprio Cicala Michele trasportava in auto 25.000 euro in contanti suddivisi in mazzette e cercava di giustificarsi, nella telefonata subito dopo effettuata alla sua collaboratrice Jessica Valentino, nell'ipotesi che fossero in corso intercettazioni, sostenendo di aver prelevato tale somma dagli incassi del Bar Primus per acquistare dell'attrezzatura.

A titolo esemplificativo, si richiamano inoltre le conversazioni del 26 aprile 2019 in cui Massimo Petrullo riferiva a Raffaele Diana che dovevano essere recapitati 20.000 euro a Buscicchio Pietro, collaboratore di Cicala (*“che devo fare i 20.000 euro ai tarantini...devo dare 20.000 euro a Pierino”*) e del 21 maggio 2019 in cui venivano consegnati al Cicala, recatosi personalmente a Polla, altri 25.000 euro tramite un conteggio diretto (*“5-10-15-20-25”*) e restavano da versare 88.000 euro (*“88 sono il vecchio...non mi dovete mettere in difficoltà...dopodomani scendi a Taranto per favore...portami i soldi!...l'altra settimana mi fai trovare i 48...io con Raffaele avevo fatto il patto”*).

Diana Raffaele aveva potuto saggiare la caratura criminale del Cicala a seguito di informazioni ricevute dal carcere (indicate con il termine di “ambasciata” in uso negli ambienti della malavita): *“mi è arrivata un’ambasciata...sono venuti a sapere che io sto facendo certe operazioni insieme a Michele...hanno detto: mo’ ti sei preso la frasca buona...se hai qualche problema fammi sapere che Michele è fratello a me...vuoi sapere da dove è partita l’ambasciata?....è arrivata dal carcere”* - conv. 4/6/19).

Il riferimento è illuminante per comprendere l'escalation criminale del Cicala e la fama di cui egli godeva negli ambienti carcerari campani.

Non a caso, ad un incontro fissato a Polla per dirimere i soliti contrasti, Cicala Michele si presentò armato e fece esplicito riferimento ai suoi buoni rapporti con il clan di Ponticelli (*“io stavo là...con le pistole addosso”* – *“siamo saliti tutti armati...ci siamo messi a camminare dentro Polla”*).

Il 3 settembre 2019 Diana Raffaele convocava a Polla il Cicala accusandolo con aria di sfida di aver violato i patti sulle spartizioni dei profitti assieme a Massimo

Petrullo (“senti un po’ quando ci vogliamo incontrare...vieni a Polla...secondo me avete bevuto tu e questo balengo che ho qua...portatene assai quando vieni...2.000-3.000 persone che io ne ho assai qua”).

Cicala, dopo aver preso contatti con Ciriaco Carrozzino, ritenuto uno degli uomini di fiducia del boss Nicola Femia e più volte sottoposto a controllo nel quartiere Ponticelli di Napoli, il 2 ottobre 2019 si presentava in casa di Massimo Petrullo e si rivolgeva in modo minaccioso a Raffaele Diana (“hai detto al telefono siamo 2.000-3.000...io sono qua che mi devi dire?...”); i due si chiarivano e Diana assicurava Petrullo che non avrebbe ostacolato i suoi rapporti con Cicala (“se tu hai preso l’impegno che devi andare a lavorare insieme a lui...”), indi prometteva al Cicala il pagamento del corrispettivo per i libretti UMA falsi che gli erano stati procurati (“puntualizziamo questi due-tre tasselli...io credo che 8-9 giorni dobbiamo risolvere il problema...vengo a Taranto e ti vengo a portare l’ambasciata”, ndr il denaro).

L’assunto investigativo che Diana e Cicala fossero giunti ai ferri corti, prima di ritrovare un accordo, si desume dalle affermazioni dello stesso Cicala: “in una guerra non ne stanno mai vincitori!...perchè da una parte sola si poteva uscire qua, uno con l’ergastolo e uno morto...se avevo fortuna io uscivo con l’ergastolo, se avevi fortuna tu uscivi con l’ergastolo...”.

Da una conversazione successiva si comprendeva che Cicala si era presentato all’incontro armato di pistola (“Michele nella borsa una 6,35 portava”), circostanza che attesta l’estrema pericolosità del soggetto nei cui confronti viene richiesta l’applicazione di misura di prevenzione personale.

In quel medesimo arco temporale (settembre-ottobre 2019) Cicala Michele pianificava in proprio le frodi nel settore degli oli minerali acquisendo con il suo gruppo, al quale aderivano il Petrullo e i fratelli Siano, un deposito di carburanti sito in Ginosa, affidato in gestione, tramite un contratto di affitto, alla CTS International Group srl, amministrata da Siano Alfonso.

Il meccanismo fraudolento prevedeva l’ acquisto figurato di gasolio agricolo da un deposito fiscale di Bari, gestito da Albergo Francesco, con riduzione dell’accisa e dell’Iva a fronte di prelievi effettivi di gasolio per autotrazione.

Tramite autotrasportatori compiacenti che disponevano di cisterne munite di un dispositivo che in caso di controllo delle forze dell’ordine veniva azionato per sprigionare un additivo colorante idoneo a rendere il prodotto uguale al gasolio agricolo, la merce veniva solo apparentemente scaricata presso il deposito di Ginosa (come rilevato in alcuni servizi di osservazione e come confermato dal dipendente

Malvani Giovanni con dichiarazioni che suscitavano le ire del Cicala) ed in realtà venduta a terzi non beneficiari di agevolazioni fiscali (con effettiva destinazione ad autotrazione); al contempo, per far quadrare la contabilità, venivano redatte fatture attestanti la vendita fittizia di un corrispondente quantitativo di gasolio agricolo ad aziende inattive sulla scorta di falsi libretti UMA, all'occorrenza duplicati secondo il metodo Lopiano già sperimentato in precedenza.

Numerose sono le intercettazioni relative all'acquisizione del deposito tramite operazioni di finanziamento (in buona parte effettuate da Giannicola Maurizio per un importo di 250 mila euro), alla previsione dei profitti illeciti (significativa la conversazione in cui Petrullo assicurava al Cicala un guadagno di 10-15 mila euro al giorno), alla gestione comune dello stabilimento (*"questa società che abbiamo costituito...il titolare è lui* – ndr Siano Alfonso – *io* – ndr Siano Antonio – *Michele e Piero* – ndr Cicala e Buscicchio – *siamo amici*”), alla variazione del programma, inizialmente avversata dal Cicala che riteneva più sicuro limitarsi al giro di fatture false con applicazione di una percentuale in loro favore anziché procedere anche alla vendita diretta del gasolio (*"dovevamo fare solo il giro dei documenti, questo è stato detto all'inizio...il programma è stato cambiato...non siamo ancora attrezzati e pronti per vendere il gasolio"*), alla ricerca di altri depositi commerciali di gasolio (*"anche l'eventuale deposito a Brindisi...pure un deposito in Calabria che a noi ci serve come il pane...più depositi abbiamo e più lavori grossi facciamo"*).

In tale contesto sono stati accertati alcuni episodi specifici di truffa aggravata, violazione della normativa sulle accise (d. lgs. 504/95) ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, contestati ai capi 27,28,29 e 30.

In dettaglio, il 5 settembre 2019 la International Group acquistava 36.000 litri di gasolio agricolo dal deposito fiscale Albergo Petroli di Bari, a prezzo agevolato, ma in realtà prelevava gasolio per autotrazione che veniva venduto in nero senza essere effettivamente stoccati nel deposito di Ginosa (ove l'autocisterna simulava lo scarico mentre il dipendente Malvani Giovanni provvedeva all'artificiosa regolarizzazione contabile); una porzione pari a 16.000 litri risultava formalmente ceduta come gasolio agricolo a quattro aziende inattive (Appia Ortofrutta, Produzioni Ortofrutticole, Agricola Santa Lucia ed Eurologistica Cooperativa), come si desume dalla conversazione fra Petrullo e Siano (*"bisogna fare un solo DAS per 16.000 litri?" – no, 4.000, 4.000, 4.000..."*) e dal riscontro documentale operato dalla Guardia di Finanza (capo 27).

Il 7, 10 e 19 ottobre 2019 la International Group smistava complessivamente 54.000 litri di gasolio alla Roil Petroli srl che a sua volta faceva figurare fittizie

vendite di carburante per l'agricoltura a varie aziende prevalentemente inattive (cfr. controllo incrociato della documentazione fiscale in relazione alle intercettazioni intercorse fra Siano e i gestori della Roil Petroli e alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa Pesare che ha negato le forniture di gasolio agricolo – capo 30).

Il 23 ottobre 2019 la Guardia di Finanza sequestrava l'autocisterna di proprietà della ICM srl, con sede in Napoli, poco dopo la sosta al deposito di Ginosa e accertava un carico di 36.000 litri di gasolio per autotrazione accompagnato da un DAS per il trasporto alla Pandora Petroli che recava lo stesso numero di serie di un duplicato contraffatto rinvenuto nello stabilimento della International Group.

A seguito del sequestro Cicala contattava Siano per predisporre la fatturazione che giustificasse il trasporto del prodotto (*“falla emettere subito...per Pec la devi mandare”*) e pur preoccupato per l'eventuale accertamento del dispositivo di frode congegnato sull'automezzo (ossia l'interruttore che azionava la diffusione nella cisterna del colorante) giudicava l'episodio come un incidente di percorso che non avrebbe impedito al loro gruppo di proseguire nell'attività illecita; nei giorni successivi cercava di avere notizie sull'ispezione del veicolo e chiedeva al suo legale di trovare un pretesto per ottenere il dissequestro o comunque spostare il mezzo dal recinto della caserma della Guardia di Finanza, ove era sino a quel momento custodito, in un deposito giudiziario ove avrebbe potuto clandestinamente introdursi per cancellare le prove del misfatto (*“un modo per far uscire il camion di lì, un dissequestro, uno spostamento per pericolo ci può stare?”*), operazione ritenuta possibile dal Siano nonostante le perplessità di Petrullo (*“ma lo vanno a mettere in una custodia giudiziaria...e non è peggio?”* – *“evidentemente hanno un altro modo per entrare là dentro...vanno a togliere...colorante”*); nel dubbio, Cicala aveva persino ipotizzato di agire nel recinto della caserma (*“una cosa sola ti posso fare io...entro nella caserma e ti faccio quello che devo fare”*), salvo poi ritornare sui propri passi per i rischi evidenti sottesi ad una simile iniziativa.

Gli inquirenti appuravano che un interruttore sul cruscotto della motrice azionava un'elettrovalvola che tramite un tubicino posticcia iniettava il denaturante nella cisterna per rendere il gasolio per autotrazione assimilabile al prodotto per uso agricolo.

Esaminando i filmati di videosorveglianza presso il deposito di Ginosa si accertava che la stessa autocisterna della ICM anche nei giorni 18, 21 e 22 ottobre 2019 aveva simulato uno scarico di prodotto che in realtà veniva dirottato altrove,

mentre in contabilità risultavano registrate diverse fatture a carico di aziende agricole inattive.

Complessivamente il gasolio per autotrazione prelevato dal deposito fiscale Albergo Petroli di Bari, per il tramite della ICM srl, risultava pari a 144.000 litri con sottrazione di accisa di euro 88.905,60 ed evasione Iva di euro 35.919,48 (capo 29).

In base alle altre fatture per operazioni inesistenti rilevate in quello stesso arco temporale emergevano prelievi indebiti di 420.000 litri di gasolio, da parte della CTS International Group, presso un deposito fiscale non identificato, con complessiva evasione di imposta pari a 388.802,91 euro (capo 28).

Le vicende attinenti al deposito di Ginosa sono state giustamente inquadrata anche in un contesto associativo, essendo emersa con evidenza l'operatività di un sodalizio finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di truffe aggravate nel settore degli oli minerali, in violazione della normativa sulle accise, tramite falsi DAS e fatture per operazioni inesistenti, dotato di una sofisticata struttura organizzativa e caratterizzato dal comune intento di incrementare il commercio illecito e fraudolento del gasolio per autotrazione e realizzare lauti profitti, nell'ordine di migliaia di euro, pienamente condiviso da tutti i partecipi (il gruppo dei tarantini capeggiato da Cicala Michele e formato dai suoi fidi scudieri Marco Aria e Pietro Buscicchio, il gruppo campano dei fratelli Siano e del Petrullo, il gestore del deposito fiscale barese Francesco Albergo, il finanziatore napoletano Maurizio Giannicola, il gestore della ICM Michele Mosca che si occupava dell'autotrasporto – capo 26).

Si può quindi concludere che nel corso del 2019 Cicala Michele conseguì notevoli profitti dalla sua illecita attività di commercio fraudolento di oli minerali, svolta in forma organizzata dapprima operando come intermediario di una società del salernitano e successivamente agendo in maniera diretta tramite acquisizione di un deposito di carburanti a Ginosa, in provincia di Taranto.

Per raggiungere un tale potere economico egli certamente sfruttò, una volta terminato il lungo periodo di detenzione, le sue conoscenze in ambito criminale, iniziando a tessere una fitta tela di rapporti dapprima nel suo entourage tarantino e poi in altre province (Bari) e regioni (Campania).

In una valutazione complessiva della personalità criminale del Cicala, i fatti sin qui riepilogati risultano interconnessi con la frenetica apertura nel territorio di Taranto di una serie di imprese commerciali, spesso costituite in forma societaria e cooperativa con quote intestate ad altre persone al fine di sottrarsi all'applicazione di misure di prevenzione ed al contempo reinvestire i proventi illeciti.

Già in precedenza Cicala Michele gestiva occultamente la pizzeria “da zio Lino” intestata a De Giorgio Francesca, come si desume dalle intercettazioni del 2018 in cui la De Giorgio discuteva della cessione dell’attività a Vinzi Amalia per l’importo di 65.000 euro, facendo riferimento proprio alla pretesa del Cicala di ottenere la sua quota di competenza, inizialmente fissata in 42.500 euro a fronte di una diversa distribuzione dei proventi (30.000 euro a Leone Daniele, marito detenuto della De Giorgi, 30.000 euro al Cicala e 5.000 euro alla stessa De Giorgi e a Cicala Rosaria (capo 10).

La titolarità in capo al Cicala di una quota pari al 50% è attestata da altre conversazioni in cui l’acquirente Vinzi Amalia si lamentava proprio con Cicala dell’inefficienza dell’impianto elettrico (“*Michele, io mi sono già stancata, i frigoriferi non mi stanno mantenendo, scatta sempre il contatore della luce*”) e Cicala replicava seccato che avrebbe dovuto rinunciare alla gestione (“*dammi la pizzeria indietro*”).

Analogo discorso va fatto per la pizzeria “da Mammina”, intestata a D’Agostino Antonio (capo 11), presso la quale il Cicala, uscito dal carcere, si era fatto assumere nel maggio 2017 come lavoratore dipendente.

In realtà Cicala ne era il titolare pro quota, come si evince dalla conversazione del 15.11.18 in cui Marco Aria (socio in affari nelle truffe sugli idrocarburi) asseriva esplicitamente che il Cicala intendeva vendere la pizzeria da Mammina e da altre intercettazioni in cui lo stesso Cicala alludeva alla trattativa per la cessione dell’attività al socio (“*io ho cercato 90...e quello me la vuole dare a 70...40 subito e il resto 2.000 euro al mese*”; “*quando sono uscito lui mi dava 15-17 mila euro...gli feci la proposta di vendita...*”).

Al contempo Cicala Michele rilevò il bar di via Lama 108, con insegna “Sport e Cafè”, da Tagliaferri Dania, la quale ha riferito agli inquirenti di aver ceduto l’attività per 16.000 euro a Volame Rita pur avendo condotte le trattative con il Cicala e con Romano Claudio.

In alcune significative intercettazioni si faceva riferimento alla effettiva titolarità del bar in capo al Cicala (“*quello è il bar di Michele... Claudio Romano il braccio destro di Michele*”).

Il locale veniva poi trasferito al civico 108 di via Lama e intestato alla nuova impresa individuale “The Family” di Volame Rita (capo 12).

Le mire economiche del Cicala continuavano ad espandersi con l’acquisizione del Bar La Piramide di Valentini Gianfranco in Corso Vittorio Emanuele 281 a Talsano, ridenominato Bar Primus e preso in gestione dalla cooperativa a responsabilità limitata Primus costituita il 12 gennaio 2018 da alcuni soci, fra i quali lo stesso

Cicala e il figlio della sua prima compagna De Paola Manuel, ai quali si aggiungevano in seguito altri soggetti, compresi la nuova moglie D'Ursi Kristel, la sorella Cicala Rosaria e Aria Marco (capo 14).

Il Bar La Piramide veniva acquisito al prezzo di 20.000 euro come si evince dalle conversazioni intercorse fra Cicala Michele e il suo consulente fiscale Di Fonzio Michele.

Inoltre la cooperativa prendeva in gestione altri esercizi commerciali: il Bar Primus Borgo, il Primus Laboratorio e la pizzeria Primus Family, quest'ultima rilevata al prezzo di 15.000 euro da Tamborrini Giacomo.

Nella conversazione del 9 novembre 2018 Cicala Michele e Aria Marco facevano esplicito riferimento all'immissione di capitali nelle varie attività commerciali avviate: “*ci facciamo due conti di quanta liquidità ci potrebbe servire...per completare il tutto...70 Nicolas, 20 Primus Borgo...sono 90...15 Primus...sono 105...io potrei fare una manovra*”.

Il 15 gennaio 2019 Cicala esponeva a Schinaia Michele il suo ambizioso progetto (“*a livello di carte Primus è una società cooperativa...fra poco verrà assorbita da una srl, quella che si sta comprando il laboratorio...sarà la società madre...darà il Primus in fitto ad una società minore dove ci sarà Tizio, Caio, Sempronio...poi darà il Primus Borgo...io sto nella società madre, dove ci sarà il Primus Borgo...anche la Piramide...Primus srl si occuperà del laboratorio, dei catering...*”) e il 15 maggio 2019 lasciava intendere all'avv. Mancaniello e a Marco Aria di voler comparire soltanto come socio della cooperativa per sottrarsi al pericolo di incorrere in misure di prevenzione patrimoniali (“*essendo io socio...credo di aver superato il 12 quinquies...acquistiamo le attività da Valentini Gianfranco con un contratto di 20.000 euro*”), così confermando di essere l'effettivo titolare delle varie attività commerciali, come del resto si desume da un'ulteriore conversazione del 5 settembre 2019 (“*tutto ho io...sto facendo in modo che il Primus lo faccia arrivare con gli altri locali che sto prendendo ad un milione di euro di fatturato l'anno...*”) in cui alludeva ad accordi con l'azienda di torrefazione del caffè Ninfole per ricevere finanziamenti in denaro, offrendo in cambio la diffusione del prodotto in vari bar di Taranto, al fine di rendere tracciabili le operazioni di investimento necessarie per l'apertura delle varie attività e, in particolare, per l'acquisto dei beni strumentali (“*nascerà il Primus Borgo a Corso Umberto...mi serve la costituzione di una srl per avere il finanziamento della Ninfole...parliamoci chiaro, la tracciabilità dei soldi, dove vado a prendere i soldi?...vogliono che io gli porti 3-4 contratti grossi per arrivare alla cifra che ho chiesto...mi fa il bonifico a me e io faccio il bonifico a quelli delle attrezzature*”).

Rossella Ninfole, responsabile marketing dell'azienda, ha confermato agli inquirenti che Cicala ha ricevuto circa 75.000 euro a titolo di finanziamento per ristrutturazione dei locali, in particolare 22.500 euro per il Bar Primus di Talsano, 22.000 euro per il Primus Borgo, 30.000 euro per il Bar La Piramide.

Cicala riversava però nelle attività commerciali anche i profitti illeciti delle truffe nel settore degli oli minerali, perpetrando il reato di autoriciclaggio al fine evidente di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; emblematica al riguardo è la conversazione del 30 luglio 2019 intercorsa con Buscicchio Pietro, ossia con uno dei suoi principali collaboratori nel sodalizio dedito alle truffe, in ordine all'impiego di 20.000 euro in uno dei bar (*“che bella botta...80 a testa abbiamo fatto...20 li hai buttati nel locale...li hai investiti”*).

Nell'agosto 2019 Cicala acquisiva da Tamburrini Giacomo la pizzeria "Santa Caterina" al prezzo di 15.000 euro, modificando l'insegna in Primus Family (*“stiamo prendendo la pizzeria...Santa Caterina...la chiamiamo Primus...ho fatto l'affare, 15 mila euro”*) e ampliando la sfera di interessi economici in Corso Umberto, ove a pochi metri di distanza vi era il Bar Primus Borgo e il laboratorio di pasticceria, sempre riconducibile al logo "Primus" (*“stiamo acquistando il locale affianco perché dobbiamo fare il laboratorio del bar...mi serve la cella, mi serve il forno...sto facendo il laboratorio nuovo per i cornetti”*).

Nel giugno 2018 Conte Valentina, socia unica della srls Dolci Incantesimi, che gestiva il Bar La Piramide, cedeva le sue quote a De Paola Manuel e Volame Maria, ma in realtà era ancora una volta Cicala Michele il deus ex machina dell'operazione commerciale come si evince inequivocabilmente dalle intercettazioni relative all'affidamento del locale a Romano Claudio (con l'escamotage di assumerlo come dipendente) e alla problematica del finanziamento richiesto alla Ninfole Caffè (*“Dolci Incantesimi è sistemata in tutto...vogliono che si trasformi in srl altrimenti abbiamo difficoltà nell'erogazione del finanziamento...la Ninfole per far passare il finanziamento di 70.000 euro...il capitale minimo è 10.000 euro”*).

Le conversazioni fra Cicala e Guarino evidenziano come gli intoppi frapposti dalla Ninfole non fossero giustificabili in considerazione del fatto che Cicala, operando come procacciatore d'affari, era riuscito a piazzare ingenti quantitativi di caffè in vari esercizi commerciali della zona (*“tu 800 kg di caffè hai fatto Michele...in 4 mesi...è tanta roba per un agente”*); al riguardo, come riferito da Guarino a Locritani Francesco il 14.9.18, Cicala aveva minacciosamente manifestato le sue rimostranze ai dirigenti della Ninfole, affermando che avrebbe potuto agevolmente reperire il denaro altrove e in particolare concludere accordi con fornitori di caffè di Napoli (*“io*

*i soldi li trovo non dico in dieci giorni, ma pure prima...io a 60 famiglie do da mangiare, signor Renato...fra Piramide e Primus tengo quasi più operai di te...perché questi di Napoli sono forti...hanno detto ti facciamo agente di commercio con un foglio che hai tutta la Puglia e se vuoi tutto il sud Italia...là roba di camorra è...questi come sono arrivati a Michele?"*

L'intercettazione assume rilevanza anche in ordine al carisma criminale acquisito dal Cicala ben oltre il territorio di Taranto e alla sua conseguente capacità di influire su ingenti flussi di denaro con metodi palesemente intimidatori, aspetto che di per sé desta evidente allarme sociale in termini di pericolosità con riferimento ai presupposti di legge per l'applicazione della misura di prevenzione, in particolare sotto il profilo della sicurezza pubblica (art. 1 lett. c D. Lgs.159/11).

Tornando ad esaminare la vicenda relativa alle truffe sugli oli minerali, le indagini hanno accertato come il sodalizio di Cicala Michele avesse acquisito il deposito commerciale di Ginosa prendendolo in locazione dalla LG Carburanti srl e costituendo la società CTS International Group srl, in cui figurava come socio unico Siano Antonio pur risultando il Cicala un compartecipe assieme ad altri soggetti (in particolare Petrullo e Buscicchio).

Non a caso proprio Cicala prese contatti con il rappresentante della LG Carburanti (*"possiamo fissare un appuntamento...ti sarà fatta l'offerta"*) e ricevette assicurazione da Petrullo Massimo sulla remuneratività dell'operazione (*"io penso che potremmo fare un 10-15 mila euro al giorno"*), avendo Maurizio Giannicola (finanziatore di Napoli) garantito una percentuale del 14% sulla vendita del gasolio in nero (*"su 30 mila litri sono 4.200 euro"*).

In un primo momento Cicala aveva manifestato perplessità sulla vendita del gasolio, ritenendo che il suo gruppo criminale dovesse occuparsi solo della predisposizione dei documenti falsi garantita dal Lopiano con la lista delle aziende agricole inattive e palesando il timore che l'anticipazione di ingenti somme per la costituzione di società e la ristrutturazione dell'impianto comportasse dei rischi (*"il programma iniziale è stato cambiato...quando ci siamo ripresi, allora cominciamo a strutturarci...Massimo quanto ha cacciato? 220...noi non è che non ne abbiamo usciti...abbiamo tirato fuori quasi 100...non siamo ancora attrezzati per vendere il gasolio...perdiamo i soldi che abbiamo tirato fuori...stiamo sempre uscendo soldi per la manutenzione"*); successivamente però aderiva al programma più ambizioso che prevedeva la costituzione di due società (oltre alla CTS 1' Alba International Group srl con sede in Grottaglie intestata ai soci Albano Antonio e Vassallo Fiorenzo – *"Michè, la società Alba la faccio solo capitalizzare ma non trasformare, la teniamo*

*sempre con i prodotti petroliferi...due società sono costituite, una è la CTS e un'altra Alba International Group") e, soprattutto, l'accordo illecito con il deposito fiscale di Bari Albergo Petroli, che oltre a fornire il gasolio avrebbe dovuto finanziare l'attività (proprio Cicala infatti induceva Petrullo a sollecitare l'erogazione del denaro garantendone la restituzione a seguito dei guadagni ottenuti: "Massimo devi alzare il telefono...devi chiamare a quello...400...quando tornano i soldi vi danno tutte cose indietro...a me 400 mi servono").*

Con riferimento alle predette società CTS ed Alba non può revocarsi in dubbio sia la titolarità occulta di quote di partecipazione in capo al Cicala, sia l'autoriciclaggio di proventi derivanti dalle precedenti attività illecite svolte nel medesimo settore degli idrocarburi assieme ai soggetti campani (in particolare con riferimento ai 112.000 euro indicati da Buscicchio nella conversazione del 18.8.2019).

Le risultanze d'indagine sulle truffe sugli oli minerali, sull'intestazione fittizia di società ed imprese individuali e sull'autoriciclaggio di proventi illeciti non trovano smentita nelle dichiarazioni rese da Cicala Michele nell'interrogatorio del 12 ottobre 2022, durante l'udienza preliminare fissata nel procedimento penale 1711/19 RGNR.

Se per un verso l'imputato ha confermato di essere socio della pizzeria "da Mammina" (sostenendo che il suo utile fosse rappresentato dallo stipendio di 1.500 euro al mese che percepiva come lavoratore, mentre il surplus veniva impiegato per l'acquisto di tavoli e sedie) e della cooperativa Primus (in cui i 23 soci avrebbero dovuto dividersi in gruppi, ciascuno dei quali si sarebbe preso cura di un'attività fra le tante avviate, con l'intesa che inizialmente avrebbero solo percepito uno stipendio fisso: "*era un'azienda che stava crescendo...quando c'era da guadagnare ci siamo stabilito uno stipendio fisso...c'era una sorta di accordo fra noi che la Primus Società Cooperativa si stava espandendo con l'acquisizione di altre attività e ogni gruppo di soci doveva gestire autonomamente un'attività*") ed ha anche ammesso le truffe sugli oli minerali (pur limitandole esclusivamente alla falsificazione di un numero comunque molto elevato di libretti UMA) con un ricavo effettivo di 180.000 euro diviso con Buscicchio ed Aria ed un gettito personale assai più limitato, tenuto conto delle spese per i viaggi, per altro verso ha negato di aver acquisito, anche pro quota, l'impresa The Family (rilevata da Romano Claudio) e la società Dolci Incantesimi e di aver reinvestito capitali illeciti nelle varie aziende commerciali, precisando di aver fatto affidamento sul suo stipendio di 1.500 euro presso la pizzeria da Mammina e dell'utile di sua spettanza della cooperativa Primus, nonché sui risparmi derivanti da due vincite al lotto per circa 210.000 euro, da un

risarcimento danni di 70.000 euro accordatogli da una compagnia di assicurazione e dai leciti proventi della vendita del ristorante al Babuscio (155.000 euro), ritenuti congrui dalla Corte d'Appello nel procedimento Scarface.

Tale linea difensiva, tuttavia, appare in evidente contrasto con il tenore delle intercettazioni, da cui al contrario emerge, come si è avuto modo di illustrare in precedenza, un ingente flusso di denaro di matrice illecita derivante dalle truffe sugli oli minerali e un frenetico adoperarsi del Cicala per l'acquisizione di svariate attività commerciali in Taranto nel settore della ristorazione (bar, pizzerie, laboratori di pasticceria) e per i relativi investimenti con la continua accortezza di non figurare in prima persona (ad esclusione della quota di socio della cooperativa che, a suo dire, non gli avrebbe creato problemi in ordine all'elusione della disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniali) e garantirsi la tracciabilità delle operazioni (sottoforma di finanziamenti erogati dall'azienda di torrefazione Caffè Ninfole).

Non a caso il Cicala, in una conversazione con Romano Claudio, rivendicava la sua leadership nella gestione di tutte le attività economiche prese in considerazione (*"unire le cose Claudio...voglio fare rotazione di tutti...un'unica squadra...unica cassa...mi dovete dare carta bianca"*).

Nelle intercettazioni, invece, non vi è alcun riferimento del Cicala all'impiego dei suoi risparmi derivanti dalle vincite al lotto, dall'indennizzo assicurativo, dalle donazioni del padre e dalla rivendita del ristorante al Babuscio nelle nuove attività imprenditoriali.

Uscito dal carcere egli poteva contare solo sulle sue partecipazioni occulte nelle società che gestivano le pizzerie "da Mammina" e "da zio Lino" (la cui conduzione, integrando il reato previsto dall'art. 512 bis cp, induce già ad inquadrare il Cicala nella categoria di pericolosità qualificata indicata dall'art. 4 lett. b d. lgs. 19/11) e, in poco tempo, si rendeva protagonista di una serie di iniziative commerciali, alcune delle quali palesemente illecite (in primis le truffe sugli oli minerali), sfociate nella costituzione di varie società ed imprese individuali intestate ad altri soggetti che gli consentivano di realizzare pressochè dal nulla un "impero economico" di notevole portata.

Non vi è dubbio che il Cicala abbia notevole capacità imprenditoriale e spiccato senso per gli affari ma è altrettanto vero che nella circostanza abbia tratto profitti illeciti dalle frodi sulle accise e li abbia reinvestiti non solo nelle aziende dedito al commercio di idrocarburi, ma anche, almeno in parte, nella apertura e successiva

gestione di attività commerciali nel settore della distribuzione di bevande ed alimenti.

La sua grande abilità nel governare i flussi di denaro rende piuttosto difficoltosa la ricostruzione degli investimenti di natura illecita in ogni singola attività commerciale ma tale problematica, che dovrà essere affrontata nella valutazione della proposta di confisca di ogni singola azienda e degli altri beni in sequestro, non incide sull'applicazione della misura di prevenzione personale risultando sufficiente il dato, inconfutabilmente acquisito, che dal 2018 in poi il Cicala abbia vissuto abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose derivanti in particolare dai reati di truffa aggravata ed auto riciclaggio.

Ed invero dalle indagini svolte nel procedimento 1711/19 sono stati acquisiti significativi elementi di fatto che nel giudizio di prevenzione, pur necessariamente dotati di valenza indiziante superiore a quella del mero sospetto, non devono raggiungere lo standard di prova per l'affermazione della responsabilità penale e neppure integrare la gravità indiziaria richiesta per l'applicazione di una misura cautelare (parametro, quest'ultimo, peraltro ampiamente soddisfatto nel caso di specie come emerge dall'ordinanza confermativa del Tribunale del Riesame in ordine ai reati di truffa, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio).

La pericolosità sociale implica una valutazione globale della personalità, risultante da tutte le manifestazioni sociali della vita della persona, sulla base di un giudizio bifasico di natura constatativa (ossia incentrato sui dati cognitivi forniti dalla polizia giudiziaria, dai precedenti penali e dai carichi pendenti) e di natura prognostica (ossia diretto a verificare la probabile reiterazione di condotte illecite).

Orbene, ad avviso del Collegio, ricorre il presupposto previsto dal D. Lgs. 159/11 per l'applicazione della misura di prevenzione personale con riferimento, nell'ambito della "pericolosità generica", alla categoria dei soggetti che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, nella specie derivanti dai reati di truffa aggravata ed autoriciclaggio (**art. 1 lett. b d.lgs. 159/11**) e dei soggetti dediti a reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica, in particolare facendo uso di armi o ricorrendo ad intimidazioni (**art. 1 lett. c**), nonché, nell'ambito della "pericolosità qualificata", alla categoria criminologica dei soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 512 bis cp (**art. 4 lett.b**).

Secondo la difesa non ricorre il requisito dell'attualità della pericolosità sociale perché i precedenti penali sono molto datati e, con riferimento ai fatti accertati nel procedimento 1711/19, oltretutto contestati, sono comunque decorsi tre anni senza ulteriori segnalazioni pregiudizievoli nel corso dei quali, peraltro, Cicala Michele ha

preso le distanze dal più recente contesto intraprendendo attività lavorativa a tempo indeterminato, a decorrere dal novembre 2022, presso la Isel srl di Roma, con mansioni di programmatore informatico, come si evince dal contratto e dalle retribuzioni corrisposte (cfr. allegati).

Inoltre le misure di sicurezza della libertà vigilata per 6 anni e dell'assegnazione ad una casa di lavoro per un anno sono state revocate dal Tribunale di Sorveglianza di Taranto con provvedimento 17.9.18 proprio per assenza di pericolosità sociale, al pari della misura di prevenzione personale disposta con decreto del 2008, revocata dalla Corte d'Appello di Lecce in data 8 aprile 2019 in considerazione del mutato scenario.

Osserva il Collegio in primo luogo che la revoca della misura di sicurezza e della misura di prevenzione è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale in questa sede perché i provvedimenti innanzi indicati prescindono totalmente dagli elementi accertati nell'indagine relativa al procedimento 1711/19, divenuti ostensibili solo a seguito dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare del 18 marzo 2021.

In secondo luogo il definitivo allontanamento del Cicala da quel contesto criminale non può discendere esclusivamente dal rapporto di lavoro intrapreso con la Isel srl di Roma, che peraltro contempla lo svolgimento delle mansioni in qualsiasi luogo del territorio nazionale e conseguentemente implica una notevole libertà di movimento (lo stesso Cicala, nella memoria a sua firma, ha dichiarato di spostarsi da Taranto in Roma tre volte a settimana e di assolvere incarichi al Nord Italia), ove si tenga conto delle attività commerciali intraprese a Taranto e della prosecuzione, almeno fino a tempi ben più recenti, della vendita di gasolio tramite le ulteriori società CAB srl e KCL Fuel srl, ammessa dal Cicala nel corso dell'interrogatorio (*“compravo per conto della Cab che era di mia moglie...vendevo ad altri clienti...compravo autotrazione e vendeva autotrazione”*).

Alla data di immissione in possesso dell'azienda in sequestro (26.7.2021) la Cab srl, con capitale sociale di 50.000 euro, risultava amministrata da D'Ursi Kristel (moglie del Cicala) e nel 2020 aveva emesso fatture che sono state rinvenute in un locale della Cooperativa Primus a riprova della commistione fra le varie attività gestite dal Cicala.

La KCL Fuel srl è stata costituita in data 23.7.2020 con capitale sociale sottoscritto per una quota del 34% da D'Ursi Kristel, nominata amministratore unico; la documentazione sulla predetta società anche in questo caso è stata rinvenuta in un locale della Cooperativa Primus.

Il coinvolgimento del Cicala nelle truffe sugli idrocarburi e nell' autoriciclaggio, perpetrato tramite lo schermo dell'intestazione fittizia, è di tale entità, per quanto innanzi illustrato, da escludere un definitivo abbandono di ogni iniziativa illecita di matrice lucrogenetica, necessario per poter sostenere che allo stato non ricorra il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, ove si consideri inoltre che la moglie D'Ursi Kristel e vari soggetti legati al Cicala continuano a figurare negli organigrammi societari.

In sostanza, a parte il rapporto di lavoro presso la Isel srl, permane lo scenario accertato nel procedimento 1711/19 che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione personale.

In presenza di una pericolosità di grado elevatissimo, desumibile anche dal trascorso giudiziario, dalla contiguità ad organizzazioni criminali (soprattutto in Campania), dal ricorso a metodi intimidatori, dalla disponibilità di armi e dall'abilità del Cicala nel reinvestire proventi illeciti nel circuito economico per interposta persona, ritiene il Tribunale di dover disporre la **misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di cinque anni con obbligo di soggiorno**, attesa l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti sul territorio e tenere sotto stretto controllo i comportamenti del Cicala.

Si reputa in tale contesto necessaria l'imposizione delle prescrizioni indicate sia dall'art. 8 commi 3 e 4 D. Lgs. 159/11 (come riportate in dispositivo), sia dall'art. 8 comma 6 in relazione all'obbligo di soggiorno, al fine di ridurre i movimenti e rendere più efficaci i controlli di polizia anche tramite la presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza.

Al momento l'obbligo di soggiorno deve essere fissato in Taranto perché il Cicala non ha indicato alcun effettivo domicilio in Roma in relazione all'attività lavorativa ivi svolta, peraltro incompatibile con la misura di prevenzione in ragione dei continui spostamenti sul territorio nazionale e della conseguente impossibilità sia di dare effettiva attuazione alle prescrizioni, sia di garantire un adeguato controllo da parte delle forze dell'ordine, avuto riguardo inoltre al concreto pericolo che il Cicala possa, come in passato, intraprendere nuove iniziative economiche di matrice illecita con la copertura dell'incarico di programmatore informatico in giro per l'Italia.

La Corte d'Appello, condividendo integralmente le motivazioni del Tribunale, ha respinto l'atto di appello proposto nell'interesse di Cicala Michele con decreto 14.11.2023.

\* \* \* \* \*

## **La misura di prevenzione patrimoniale**

### **Premesse di carattere generale**

La natura giuridica della confisca di prevenzione è piuttosto controversa in dottrina e giurisprudenza e di recente, rispetto alla finalità sanzionatoria-punitiva o preventiva ravvisata in precedenza, la Corte Costituzionale, nella sentenza n.24 del 2019, ha ricostruito la misura patrimoniale come forma di limitazione legittima del diritto di proprietà derivante da reato, cioè volta ad eliminare uno status di possesso illegittimo di beni o denaro, uniformandosi all'orientamento della Corte EDU (cfr. sentenza Gogtidze 12.5.15) e della Corte di Giustizia Europea (sentenza Agro in 2001 del 19.3.2020) sulla necessità di individuare una funzione compensatoria e recuperatoria e sottolineare la natura ripristinatoria dell'istituto.

L'applicazione della misura patrimoniale soggiace in primo luogo alla verifica di un presupposto di carattere soggettivo, ossia la riferibilità del bene ad uno dei soggetti indicati dall'art. 4 quali potenziali destinatari della misura di prevenzione personale (varie categorie di pericolosità qualificata oltre alle ipotesi di pericolosità generica richiamate dall'art. 4 lett. c).

L'art. 24 del codice Antimafia enuclea i presupposti di carattere oggettivo, limitando la confisca ai beni dei quali il soggetto abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore sproporzionato rispetto al reddito e non sia in grado di giustificare la legittima provenienza, nonché ai beni frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

Occorre dunque anzitutto accertare la titolarità del bene in capo al soggetto (in ragione di situazioni giuridiche attive previste dal diritto civile, come il diritto di proprietà o altro diritto reale, il possesso, la detenzione da rapporto obbligatorio) oppure la disponibilità in termini di effettiva signoria sulla res a prescindere dalla titolarità formale, che implica la possibilità per il soggetto di determinarne la destinazione o l'impiego anche attraverso forme di intestazione fittizia a terzi.

La disponibilità indiretta deve essere rigorosamente dimostrata sulla base di elementi fattuali connotati da gravità, precisione e concordanza; il predetto onere probatorio è peraltro mitigato dalle presunzioni iuris tantum indicate dall'art. 26, secondo cui sino a prova contraria si presumono fintizi i trasferimenti e le intestazioni effettuati nei due anni antecedenti la proposta, a titolo oneroso e gratuito, nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, dei parenti entro il 6° grado e degli affini entro il 4° grado, nonché qualsiasi trasferimento o intestazione a titolo gratuito o fiduciario nei confronti di terzi soggetti estranei alla famiglia.

Una volta accertata la disponibilità diretta o indiretta in capo al destinatario della proposta, procedendo per gradi, è necessario provare la provenienza illecita dei beni, ossia dimostrare, anche ricorrendo allo schema indiziario previsto dall'art. 192 cpp, che essi siano il frutto delle attività delittuose (utilità economica conseguita) o il reimpiego dei relativi proventi (ossia ogni forma di successivo investimento) oppure, in alternativa, che vi sia un rapporto di sproporzione fra i predetti beni e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta.

Sulla sproporzione si fonda infatti la presunzione iuris tantum di derivazione illecita dei beni, attesa la carenza di risorse economiche che ne possano giustificare la disponibilità; al riguardo, come precisato dalla Suprema Corte, occorre effettuare una comparazione fra il valore del singolo bene e le somme disponibili all'epoca dell'acquisto.

Infine è opportuno richiamare il principio di correlazione temporale in ragione del quale i beni suscettibili di ablazione sono soltanto quelli acquisiti, anche a prescindere da un legame di stretta pertinenza con l'attività illecita, nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale, non rilevando invece la persistenza di tale condizione soggettiva al momento dell'attivazione del procedimento di prevenzione.

### **I beni in sequestro**

#### **1) Quote societarie Dolci Incantesimi srl e relativo compendio aziendale**

La società è stata costituita il 5 dicembre 2017 da Valentini Maria Pia che nell'aprile 2018 cedeva l'intera quota a Conte Valentina; a giugno 2018

subentravano come soci detentori del capitale sociale, in luogo di Conte Valentina, Volame Maria e De Paola Manuel, figlio del proposto Cicala Michele.

L'attività commerciale era svolta presso un locale sito a Taranto in viale Unità d'Italia 181, con insegna "Piramide Cafè", adibito a bar-pasticceria e preso in affitto in virtù della cessione di ramo d'azienda effettuata dalla srl "Il Delfino" in favore della srl "Dolci Incantesimi".

Nel procedimento penale 1711/19 RGNR Cicala Michele è indagato per trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis e autoriciclaggio ex art.648 ter 1 con riferimento alla srl Dolci Incantesimi (capi 16 e 17).

## **2) compendio aziendale impresa individuale "The Family"**

L'impresa individuale, intestata a Volame Rita, ha avviato nel febbraio 2017 l'attività commerciale con la gestione di un bar sito in Taranto in via Lama 118 in un locale preso in locazione dalla sig.ra Alfano Adriana.

Nel procedimento penale 1711/19 RGNR Cicala Michele è indagato per trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis e autoriciclaggio ex art.648 ter 1 con riferimento all'impresa individuale The Family (capi 12 e 13).

## **3) Quote societarie Primus soc. coop a r.l. e compendio aziendale**

La cooperativa, con oggetto sociale attinente ad attività di ristorazione e gestione di bar con somministrazione di alimenti e bevande, è stata costituita il 12 gennaio 2018 con i soci Cicala Michele, Cicala Kristel, De Paola Manuel, Sergi Mimma, Sergi Gaetana, Nardò Azzurra ed ha preso in gestione due locali commerciali, il primo sito in Taranto, frazione di Talsano, in Corso Vittorio Emanuele II n. 281 con insegna "Primus Bar", il secondo sito in Corso Umberto I n.140 con insegna "Primus Borgo", mentre la sede amministrativa è stata fissata nell'immobile di Talsano, Corso Vittorio Emanuele n.252.

La cooperativa disponeva di un altro locale commerciale, con insegna "Lucky Corner", sito in Taranto in viale Trentino 50, venduto a terzi nel corso della procedura.

Inoltre in data 21 ottobre 2020 la cooperativa ha acquistato al prezzo di 83.000 euro un immobile sito in Taranto in Corso Vittorio Emanuele nn.277/279, adibito a laboratorio.

Nel procedimento penale 1711/19 RGNR Cicala Michele è indagato per trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis e autoriciclaggio ex art.648 ter 1 con riferimento alla cooperativa Primus (capi 14 e 15).

#### **4) Quote societarie e compendio aziendale Cab srl**

La società è stata costituita il 16.1.2019 nel settore dei carburanti e dei combustibili, con capitale ripartito fra la KCL Fuel srl (98,2%) e D'Ursi Kristel (1,8%), attuale moglie di Cicala Michele e indicazione della sede legale in Talsano via Roma e di una struttura operativa nel comune di Polla (Salerno), entrambe prive di uffici e impianti.

Nel procedimento penale 1711/19 RGNR Cicala Michele è indagato per trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis e autoriciclaggio ex art.648 ter 1 con riferimento alla srl Dolci Incantesimi (capi 16 e 17).

#### **5) Quote societarie e compendio aziendale KCL Fuel srl**

La società è stata costituita il 23.7.2020 fra i soci D'Ursi Kristel, Appeso Loredana e Somma Michele per la gestione in proprio e per conto terzi di impianti per l'erogazione e la vendita di carburanti e lubrificanti, con sede legale in Roma in via Piccinato 26/B e unità locale in Atena Lucana (Salerno), entrambe prive di uffici e strutture operative.

#### **6) Quote societarie e compendio aziendale Primus Group srl**

La società è stata costituita il 7 agosto 2019 per la realizzazione di prodotti da forno che venivano distribuiti nei vari bar della coop. Primus, della srl Dolci Incantesimi e dell'impresa individuale "The Family".

La sede legale era fissata a Talsano in via Roma 42, mentre il laboratorio di produzione era ubicato nell'immobile di Corso Vittorio Emanuele nn.277/79, di proprietà della cooperativa Primus, in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda.

Al momento del sequestro risultavano soci Buscicchio Pietro, Aria Marco, Cicala Michele, Romano Claudio, D'Ursi Kristel, Cicala Rosaria e De Paola Manuel.

Nel procedimento penale 1711/19 RGNR Cicala Michele è indagato per trasferimento fraudolento di valori ex art. 512 bis e autoriciclaggio ex art.648 ter 1 con riferimento alla Primus srl (capi 18 e 19).

## **7) Quote societarie e compendio aziendale Primus Talsano srls**

La società è stata costituita il 6 marzo 2020 fra i soci Nigro Valentina, Schiavone Pietro, Sergi Gaetana, Sergi Mimma, Valentino Jessica, Cicala Kristel e Cicala Rosaria, con sede legale in Talsano Corso Vittorio Emanuele 281 e oggetto sociale attinente alla gestione di ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie.

La visura camerale ne attestava l'inattività.

## **8) Terreni e fabbricati**

Il 27.6.2019 D'Ursi Kristel attuale moglie di Cicala Michele, ha acquistato un terreno agricolo sito in Taranto e censito in catasto al fg. 303 part.lla 621.

La coppia Cicala-D'Ursi abita, a titolo di comodato gratuito, in un immobile del valore di euro 262.750, di proprietà di Scarati Fabiana, Scarati Maria Lucia, Scarati Natalizia, Vergine Anna Rita, sito in Taranto in via Maiorano 53 e censito in catasto al fg. 303, part.lla 523, oggetto di un preliminare di compravendita, al prezzo di 190 mila euro, intercorso fra gli intestatari e D'Ursi Kristel in data 1.9.2020, condizionato all'autorizzazione del giudice tutelare in favore delle minori Fabiana e Maria Lucia Scarati.

Il successivo 2 dicembre 2021 le parti sottoscrivevano un patto integrativo per fissare la stipula non oltre la data del 31.10.2022.

Sull'immobile, dotato di 10 vani e piscina, i coniugi Cicala hanno avviato lavori di ristrutturazione con la formula del "superbonus 110%.

## **9) Veicoli**

Risultano inoltre sottoposti a sequestro cinque veicoli intestati alla società Primus cooperativa (**Volkswagen Golf tg. FF509JB** acquistata il 26.8.19), alla Primus Group srl (**Audi A5 tg. EH159MH** acquistata il 14.2.2020), alla Cab srl (**Audi A6 tg. EB264JX**), a Cicala Michele (**motociclo Honda 750 tg. EK55546** del valore di circa 8.000), alla sorella Cicala Rosaria (**Renault Kadjar tg. FW529NV**).

## **10) Rapporti finanziari**

Sono infine stati accertati vari rapporti finanziari, analiticamente riportati nel prospetto allegato nella relazione ex art. 36 D. Lgs. 159/11 redatta dall'amministratore giudiziario, rappresentati dai conti correnti delle società Primus cooperativa, Primus Group srl, Dolci Incantesimi srl, da una carta

prepagata rilasciata a Cab srl, nonché da conti correnti, depositi di risparmio, polizze assicurative e carte di credito intestati a Cicala Michele, D'Ursi Kristel, De Paola Manuel, Cicala Kristel e Cicala Rosaria.

### **Le indagini patrimoniali e la capacità economica del nucleo familiare del proposto**

Sostiene la Procura Distrettuale Antimafia nella proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale che Cicala Michele, dopo un lungo periodo di detenzione, nonostante risorse economiche appena sufficienti a soddisfare le esigenze primarie del nucleo familiare (salario percepito come dipendente della pizzeria “da Mammina”), abbia accumulato ricchezza di genesi illecita tramite una repentina successione di investimenti basati sul reimpiego di capitali illeciti che hanno consentito di avviare diverse attività commerciali nel settore della ristorazione e della vendita di idrocarburi, formalmente intestate a terzi al fine di eludere la norme di legge.

Oltre ai proventi delle estorsioni compiute prima della carcerazione, Cicala avrebbe abilmente riciclato i profitti derivanti dalle frodi sugli oli minerali, perpetrati anche grazie all’acquisizione di un deposito fiscale in Ginosa gestito dalla CTS International Group, determinando un effetto a cascata (cosiddetto “anatocismo dell’illecito”) sfociato nella costituzione fra il 2018 e il 2020 dell’impresa individuale The Family e di varie società (Primus cooperativa, Primus Group srl, Primus Talsano srl, Primus Family srl, Dolci Incantesimi srl, Cab srl).

Le quote societarie risultavano intestate ad una serie di soggetti (disponibilità indiretta), alcuni dei quali stretti congiunti del Cicala che si era ritagliato esclusivamente una piccola partecipazione nella cooperativa Primus e nella Primus Group srl per un valore nominale, rispettivamente, di euro 400 ed euro 1.440 (disponibilità diretta) nonostante dalle intercettazioni svolte nei procedimenti penali 1711/19 e 8180/20 fosse emerso chiaramente il suo ruolo di dominus assoluto che teneva i contatti con i fornitori e prendeva le decisioni anche sugli assetti organizzativi.

Nella proposta, al fine di evidenziare la natura illecita degli investimenti, viene inoltre richiamato il conceitto di sproporzione tramite una serie di tabelle

sulle entrate e sulle uscite del nucleo familiare del Cicala nel ventennio 2000-2020 e l'applicazione degli indici Istat sulla spesa media annua.

I conteggi della GdF hanno registrato poste negative annuali che accumulandosi hanno raggiunto nel 2020 una sproporzione pari a 674.633 euro in ordine al nucleo familiare del Cicala.

A seguito dei rilievi formulati dal consulente di parte, la Guardia di Finanza, tenuto conto che nel 2017, uscito dal carcere, Cicala Michele aveva vissuto in casa del padre Cosimo, ha ricalcolato le entrate di quell'anno inserendovi i redditi del padre e ha riconosciuto un saldo attivo di euro 10.692,40 che, unitamente ad alcune altre rettifiche, ha ridotto la sproporzione complessiva nel ventennio a 598.408,45 euro (cfr. prospetto a pag. 12 delle note integrative depositate il 19.4.2023).

Quanto a D'Ursi Kristel, moglie dal 2019 di Cicala Michele e coinvolta nelle partecipazioni societarie con incarico, in alcuni casi, di amministratore unico, gli inquirenti hanno rilevato redditi pari a 2.200 euro nel 2017, a 8.374,28 euro nel 2018, a 27.402 euro nel 2019 e a 25.481,21 nel 2020 precisando che nell'ultimo biennio preso in considerazione erano stati percepiti presso le società riconducibili al Cicala (cfr. tabella pag. 224 dell'informativa sugli accertamenti patrimoniali allegata alla proposta).

#### **Le consulenze della difesa**

Secondo il dott. Vinciguerra le risorse finanziarie impiegate negli investimenti su beni e società oggetto di sequestro sono di legittima provenienza, avuto riguardo anche alla sussistenza della proporzione al tempo delle singole acquisizioni in ossequio al principio di correlazione temporale.

Pertanto non può ritenersi integrato il reato di cui all'art. 512 bis cp, anche ove si voglia configurare un'interposizione fittizia, nei casi in cui siano stati investiti proventi leciti, argomentazione valorizzata anche dai difensori in sede di discussione per sostenere che il negozio simulato non assume alcuna valenza di rilievo penale.

Il consulente ha contestato la tesi del reimpiego a cascata evidenziando come la cooperativa Primus fosse stata realizzata secondo il principio mutualistico dell'apporto lavorativo dei soci ed avesse comunque impiegato per l'acquisto del locale di Corso Vittorio Emanuele un mutuo bancario di oltre

260.000 euro, garantito dal consorzio fidi e comprensivo anche di un piano di sviluppo aziendale (ulteriore rispetto al valore dell'immobile, pari a circa 80 mila euro) che è servito per pagare fornitori e attrezzature.

Né risulterebbero accertati flussi finanziari sospetti in uscita dalla cooperativa verso le altre società in guisa da ravvisare una concatenazione di investimenti, dovendosi considerare del tutto lecite le fatturazioni che ad esempio Primus Group faceva alla cooperativa per la fornitura dei prodotti.

La Primus cooperativa ha inoltre fatturato immediatamente apprezzabili ricavi che le hanno consentito di espandersi sul mercato con l'acquisizione di ulteriori locali commerciali, mentre i costi iniziali di avviamento sono stati man mano sostenuti grazie alle dilazioni di pagamento.

Gli immediati incassi monetari hanno sin dall'inizio consentito il pagamento dei fornitori, dei canoni di locazione e dei consumi di acqua, luce e gas, tenuto conto anche dei finanziamenti ricevuti da Ninfole Caffè.

Le tabelle sulle entrate ed uscite sono state contestate su diverse voci, compresi i criteri di computo della spesa media in base agli indici Istat (in luogo dei quali sarebbe più opportuno considerare come parametro il reddito di cittadinanza o ancora il reddito annuo di 14.400 euro ritenuto congruo nel Sud Italia proprio dal Tribunale di Lecce in un provvedimento del 2013), con conseguente accertamento della sussistenza della proporzione dal 2017 in poi, andata progressivamente aumentando grazie al fatturato delle varie aziende commerciali e, nel 2019, anche grazie ai regali di nozze per oltre 45 mila euro percepiti dal Cicala tramite bonifico a fronte di costi modesti in ragione del fatto che il ricevimento era stato organizzato dalla stessa cooperativa con servizio di catering.

Il 16 ottobre 2023 è stata depositata una seconda consulenza, redatta dal dott. Fischetti, in cui è stato valorizzato il carattere di mutualità della cooperativa sotto il profilo dell'apporto della forza lavoro dei soci che ha consentito di fatturare incassi pari a circa 194 mila euro nel 2018, senza tener conto dei finanziamenti erogati da Ninfole Caffè.

Nel 2019 il fatturato è ulteriormente lievitato e l'anno successivo è stato possibile espandere l'attività con l'apertura di altri locali quali il bar di Corso Umberto, la friggitoria di Corso Vittorio Emanuele n.318 e il laboratorio

artigianale di Corso Vittorio Emanuele n.277/279, quest'ultimo concesso in affitto come ramo d'azienda alla Primus Group srl.

Raggiunta ormai una florida condizione economica, nell'ottobre 2020 la cooperativa ha operato un ulteriore investimento, tramite il mutuo bancario di 262.408 euro, acquistando il locale commerciale di Corso Vittorio Emanuele al prezzo di 83.000 euro e procurandosi con il resto la liquidità necessaria per incrementare la produzione.

**Le dichiarazioni di Cicala Michele e dei testimoni indicati dalla difesa**

Nel corso dell'udienza Cicala Michele si è sottoposto ad esame ed ha dichiarato di aver avviato le varie imprese commerciali nel settore della somministrazione di alimenti e bevande senza investire capitali, facendo leva sugli allestimenti già presenti nei locali presi in affitto, sui pagamenti dilazionati dei canoni e delle forniture, sui finanziamenti erogati da Ninfole Caffè e sull'assiduo lavoro giornaliero di soci e dipendenti che immediatamente furono in grado di vendere i prodotti (in particolare il caffè e i cornetti) in copiose quantità e conseguire lauti guadagni impiegati per incrementare ulteriormente l'attività, anche tramite organizzazione di eventi e servizio catering (*“se ti associ nella forma della cooperativa e dai il cuore, puoi sostenere determinati costi aiutandoti l'un l'altro anche fuori l'orario lavorativo e puoi raggiungere determinati risultati”*).

Ha inoltre negato di aver costituito la Cab srl per proseguire nelle frodi sugli idrocarburi precisando che la società era destinata al lecito commercio di gasolio ma era rimasta sostanzialmente inattiva sino a quando aveva deciso, assieme a D'Ursi Kristel, di modificare l'oggetto sociale e di dedicarsi alla realizzazione di progetti tecnologi e innovativi con strumenti informatici e telematici (ad esempio, indicava delle app e il progetto di un drone in grado di portare i primi soccorsi agli escursionisti).

Sull'intercettazione relativa alla conversazione con Buscicchio ha dichiarato che il riferimento al denaro investito nel locale atteneva ad una sala biliardo gestita autonomamente dal Buscicchio e non ad un bar riconducibile alle imprese commerciali nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, alla domanda del Tribunale sulla destinazione dei proventi illeciti delle truffe, ha riferito di aver percepito non più di 40-50.000 euro in parte spesi in consumi personali ed in parte donati al padre che gli era stato vicino negli anni di detenzione in carcere.

Sulla vicenda dell'immobile di via Maiorano, destinato ad abitazione dei coniugi Cicala-D'Ursi, ha deposto Scarati Arcangelo, padre delle minorenni titolari della quota di proprietà del 60%, dichiarando che la coppia aveva ottenuto il possesso anticipato sulla base di un comodato gratuito e che la vendita pattuita nel preliminare era stata differita in attesa dell'autorizzazione del giudice tutelare e dell'attestazione comunale sull'assenza di vincoli.

### **La valutazione del Tribunale**

Preliminamente deve esser disattesa l'argomentazione difensiva, esposta durante la discussione, secondo cui sarebbe illegittima per violazione del principio di correlazione e del diritto di difesa, sulla base dei criteri tassativi sanciti dalla CEDU e dalle Sezioni Unite 24/2/22 n.25951 in ordine alla completa giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione, ormai parificato a quello penale, la confisca di beni fondata su presupposti diversi rispetto a quelli indicati nella proposta, nel caso di specie indicati nel reinvestimento di capitali illeciti provenienti dalle vecchie estorsioni.

Secondo la difesa, l'assunto iniziale dell'autorità proponente è stato abbandonato nel corso del procedimento in favore della pista investigativa dell'interposizione fittizia e del reimpiego a cascata.

In realtà, come riportato nel capitolo dedicato alla proposta e agli accertamenti patrimoniali, la Procura Antimafia ha fatto sin dall'inizio espresso riferimento non solo ai capitali di matrice estorsiva e alla sproporzione maturata in ambito ventennale, ma anche al reimpiego a cascata dei proventi derivanti dalle frodi sugli oli minerali, alle indagini svolte nel procedimento penale 1711/19 e alle presunte intestazioni fittizie offrendo un ampio scenario di valutazione su cui la difesa ha potuto adeguatamente difendersi e su cui il Tribunale è ora chiamato a decidere.

Ciò premesso, ritiene il Collegio di prendere le mosse dal dato che nel decennio 2007-2017 Cicala Michele è stato detenuto e la sua famiglia ha percepito redditi modesti; tornato in libertà, è stato assunto il 9 maggio 2017

presso la pizzeria “da Mammina” ed ha dichiarato un reddito in quell’anno di euro 12.717,97, mentre la nuova compagna D’Ursi Kristel e il figliastro De Paola Manuel hanno conseguito redditi, rispettivamente, per euro 2.200 ed euro 4.832,69.

A dicembre 2017 viene rilevato il Bar Piramide Cafè di Conte/Valentini e, con l’acquisto del ramo d’azienda dalla Delfino srl, è stata costituita la srl Dolci Incantesimi.

All’inizio del 2018 sono state avviate sia l’impresa individuale The Family presso il bar di via Lama 118, sia la cooperativa Primus presso il locale in origine denominato Piramide Cafè, sito in Corso Vittorio Emanuele, la cui attività è stata acquistata da Valentini Gianfranco al prezzo di 20.000 euro suddiviso in 20 rate mensili.

In particolare emerge dalle indagini svolte nel proc. 1711/19 che Tagliaferri Dania, proprietaria del bar “Sport e Cafè” sito in via Lama 108, ha ricevuto pressanti richieste di vendita da Cicala Michele e Romano Claudio ai fini dell’intestazione della nuova attività a Volame Rita, cognata del Romano, poi avviata in un locale sulla stessa strada, al successivo civico 118, sotto l’egida dell’impresa individuale The Family.

In base alle intercettazioni, inoltre, nell’aprile 2018 Cicala Michele, in veste di socio occulto con il detenuto Leone Daniele, ha venduto la pizzeria “da zio Lino” al prezzo di 65 mila euro, percependo la quota più alta in misura di almeno 42.000 euro.

Sostiene la Procura distrettuale che Cicala nel 2017 fosse l’effettivo titolare della pizzeria “da Mammina”, intestata fittiziamente a D’Agostino Antonio, pur figurando quale mero dipendente (capo 11), nonchè socio occulto della pizzeria “da zio Lino”, con quota intestata fittiziamente a De Giorgio Francesca (capo 10) ed avesse avviato, fra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, varie attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, rilevando alcuni bar e costituendo l’impresa individuale The Family, la srl Dolci Incantesimi e la Primus scarl con vari prestanome, ritagliandosi soltanto una posizione apparentemente marginale di socio lavoratore nella cooperativa (cfr. contestazioni ex art. 512 bis ai capi 12, 16 e 14 nel proc. pen. 1711/19).

Con riferimento alla pizzeria “da zio Lino”, risulta rilevante la conversazione del 5 aprile 2018 in cui De Giorgio Francesca informava il marito detenuto Leone Daniele di aver ceduto l’attività al prezzo di 65.000 euro a Vinzi Amalia e il Leone replicava, al fine di regolare i rapporti con il socio, che bisognava contattare Michele e dividere il corrispettivo in due quote da 30.000 euro (“*oggi chiama Michele...gli dici: il fatto della pizzeria...dobbiamo fare 30 e 30 e 5.000 nostri...Michele, ho venduto la pizzeria 65.000 euro, che dobbiamo fare?...facciamo 30 a te, 30 a Daniele e 5.000, hai capito?...5.000 dobbiamo dividere io e Rosaria*” – cfr. pp. 211-212 OCC).

Una settimana dopo la donna riferiva al marito di aver parlato con Michele, il quale aveva preteso una somma più alta (“*ha fatto i conti e ha scalato...leviamoci prima tutti i debiti....42.500 a lui e 17.500 a noi”...”poi ha detto che la sorella se ne sarebbe andata lo stesso anche se non avremmo venduto*” – pag. 213).

Dal tenore del dialogo si comprende che vi era una piccola cointeresenza di Rosaria Cicala, sorella di Michele, che in base a Leone Daniele avrebbe dovuto dividere i residui 5.000 euro con sua moglie De Giorgio Francesca, mentre i due soci avrebbero dovuto dividersi in parti uguali 60.000 euro.

Cicala tuttavia aveva imposto una differente ripartizione a proprio beneficio e al riguardo Filomena Palumbo, madre della De Giorgio, metteva in guardia la figlia e il genero (“*a quello dovete stare attenti...è furbo...a me le società non piacciono*” – pag.214).

Rilevata l’attività, Vinzi Amalia esponeva proprio a Cicala alcune problematiche dell’impianto elettrico (“*Michele, mi sono già stancata, nella cucina sto avendo sempre problemi con la luce...scatta sempre il contatore*” ) e Cicala contattava la De Giorgio protestando per le lamentele e confermando in maniera inequivocabile la sua veste di socio (“*Francè, faccio riparare io la cappa...non è che possono chiamarmi ogni minuto...gliel’ho detto in faccia al telefono: dammi la pizzeria indietro!*” – pp. 215-216).

Si può quindi affermare che la pizzeria intestata a De Giorgio Francesca e venduta per 65.000 euro a Vinzi Amalia appartenesse pro quota a Cicala Michele che nella cessione aveva lucrato la parte più cospicua.

Il compendio aziendale non è oggetto della richiesta di confisca (perché da tempo nella disponibilità di un terzo di buona fede) ma la vicenda costituisce la base di partenza per la ricostruzione di una serie di acquisizioni patrimoniali di natura illecita perché innanzitutto mascherate dallo schermo dell'intestazione fittizia.

In merito alla vicenda della pizzeria “da Mammina”, gli inquirenti, sempre nel corso delle indagini relative al proc. 1711/19, hanno accertato che Cicala Michele ne era l'effettivo titolare, come si evince dall'intercettazione in cui Marco Aria faceva esplicito riferimento all'intento del Cicala di vendere quell'attività (*“Michele vuole vendere la pizzeria di Tramontone...da Mammina...quella sua è...da Mammina sotto i portici di Tramontone...ha detto: mo' li prendiamo di là i soldi, non ti preoccupare”* – pp. 220-221 OCC).

Il locale era stato gestito sino al 2014 da Cicala Rosaria, sorella di Michele, poi era subentrato D'Agostino Antonio quale formale intestatario che nel 2017 aveva assunto Cicala come dipendente.

Come si è abbondantemente osservato nel decreto di applicazione della misura di prevenzione personale, Marco Aria era socio in affari di Michele Cicala nella vicenda delittuosa delle truffe sugli idrocarburi ed era anche socio della cooperativa Primus e della Primus Group srl.

Nella conversazione del 9.11.18, Cicala e Aria discutevano del reinvestimento di denaro e accennavano proprio alla vendita della pizzeria: *“ci facciamo due conti di quanta liquidità ci potrebbe servire per completare il tutto...20 Primus Borgo...sono 105...io potrei fare una manovra, però dobbiamo vedere se quello è d'accordo”* – *“lo sai come si trova dentro quello?...Rosaria la teneva...disse: me la puoi dare a me?...quando sono uscito io, lui mi passava 15-17.000 euro...io sono assunto”*.

Appare chiaro come durante la carcerazione di Cicala la pizzeria gestita dalla sorella Rosaria fosse stata formalmente intestata al D'Agostino e al momento del ritorno in libertà Cicala si fosse ripreso l'attività continuando ad avvalersi del prestanome e assumendo la veste di dipendente, salvo poi decidere, uti dominus, di venderla per ottenere liquidità per i nuovi investimenti in progetto con il marchio “Primus”, effettivamente impiegato per costituire varie società e aprire bar e laboratori di pasticceria e rosticceria.

Per ciò che attiene all' impresa individuale The Family, assumono rilievo le dichiarazioni di Tagliaferri Dania, proprietaria di un bar denominato "Sport e Cafè" in via Lama 108 sino a novembre 2017, sulla richiesta di acquisto dell'attività commerciale: *"dopo qualche giorno si presentò Romano Claudio unitamente a Cicala Michele...il primo esternò la volontà di rilevare il bar offrendo 16.000 euro che io accettai...il contratto preliminare vedeva come acquirente Volame Rita ancorchè tutta la trattativa fosse stata portata avanti dal Romano...lui mi disse che era opportuno intestare il bar alla cognata"* (pag.223).

Conclusa la vendita, l'attività venne trasferita nel locale al civico 118 e da una conversazione fra Guarino e Locritani si è potuto dedurre che l'impresa era nelle mani di Cicala (*"quello è il bar di Michele...sta in mezzo lui là"*), mentre in altra intercettazione Marco Aria precisava che Romano Claudio era un fedele collaboratore di Cicala (*"Claudio Romano, il braccio destro di Michele"*- pag.226).

Pressocchè in concomitanza con le vendite delle due pizzerie, pertanto, Cicala Michele acquisiva il bar rilevato dalla Tagliaferri in seno all'impresa individuale The Family, che veniva intestata alla cognata del suo braccio destro Romano Michele.

In tutte e tre le operazioni commerciali Cicala agiva uti dominus, sia come venditore che come acquirente, avvalendosi sempre di un prestanome.

E' inoltre evidente che tali affari fossero intrecciati nell'ambito di un nuovo progetto di investimento che coinvolgeva certamente Marco Aria, come detto coinvolto assieme al Cicala nella vicenda delle frodi nel settore degli oli minerali.

Tale proposito emerge inequivocabilmente dalla lettura di una conversazione del 15 gennaio 2019 intercorsa con Michele Schinaia in cui Cicala esponeva il suo progetto che ruotava attorno ad una serie di società con il logo Primus: *"a livello di carte il Primus attualmente è una società cooperativa...fra poco verrà assorbita da una srl...la srl è quella che si sta comprando il laboratorio...sarà la società madre...poi darà il Primus in fitto a una società minore dove ci sarà tizio, caio e sempronio...poi darà il Primus Borgo...io sto nella società madre...dove ci sarà il Primus Borgo e anche "La Piramide"...Primus srl si occuperà del laboratorio, del catering..."* (pp.235-236).

Era dunque proprio Cicala Michele il promotore delle iniziative imprenditoriali che avevano generato in pochi mesi una costellazione di società contrassegnate dal logo Primus nonostante, sul piano formale, egli figurasse soltanto come uno dei tanti soci della cooperativa.

La spiegazione delle ragioni del ricorso all'intestazione ad altri soggetti la forniva lo stesso Cicala in una conversazione con Marco Aria e l'avvocato Mancaniello intercettata il 15 maggio 2019: *“essendo io socio, credo nella mia ingenuità di aver superato il 12 quinquies...acquistiamo le attività da Valentini Gianfranco con un contratto davanti al notaio di 20.000 euro...ci sono, mia figlia, mio figlio, mia sorella...Marco...adesso siamo 10”* (pag. 236).

Cicala alludeva al Bar Primus Borgo rilevato dal Valentini presso il locale di Corso Vittorio Emanuele 281 e confluito nella cooperativa a composizione familiare e dichiarava a chiare lettere che il suo intento, con l'escamotage di figurare quale mero socio lavoratore, era proprio quello di eludere eventuali misure di prevenzione patrimoniale.

L'11 gennaio 2019 Aria Marco riferiva ad una donna che dopo aver trascorso la mattina a Ginosa con soggetti di Salerno (ossia le persone con cui collaborava, assieme a Cicala, nelle truffe sugli idrocarburi) si era recato al Bar Primus Borgo per trattare l'acquisto del locale adiacente da adibire a laboratorio (pag. 244).

Si trattava dunque dell'immobile sito al civico 277/279 che venne acquistato al prezzo di 83.000 euro in data 21 ottobre 2020 e divenne una ulteriore struttura aziendale della cooperativa Primus, concepita come la società madre che pian piano avrebbe dovuto espandere la propria attività attraverso l'acquisizione di nuovi locali e la gemmazione di altre società.

Il mutuo di 260.000 euro, garantito dal consorzio fidi anche per l'acquisto del predetto immobile, non può essere considerato per rivendicare il finanziamento della cooperativa con provviste lecite, come sostenuto dal consulente di parte, perché erogato oltre due anni dopo la costituzione della società.

Il 30 agosto 2019 Cicala Michele informava Romano Claudio del proposito di rilevare anche la pizzeria Santa Caterina di Corso Vittorio Emanuele 318 (*“stiamo prendendo la pizzeria...Santa Caterina...la chiamiamo*

*Primus...15 mila euro, ho fatto l'affare*" – pag. 242) che infatti proseguiva l'attività, come rilevato in un sopralluogo del 6 marzo 2020, con l'insegna Primus Family.

Le indagini compiute nel proc. pen. 1711/19 hanno accertato che Cicala Michele, Aria Marco e Buscicchio Pietro, unitamente ad altri soggetti operanti nella zona di Salerno, hanno costituito un' **associazione per delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di truffe aggravate in danno dello stato nel settore dei prodotti petroliferi** tramite falsificazione dei libretti UMA e commercio illegale di gasolio per autotrazione apparentemente venduto come combustibile per l'agricoltura.

L'ipotesi delittuosa è stata confermata dal Tribunale del Riesame e nell'ambito dell'inchiesta è inoltre emerso che il **Cicala ha percepito notevoli proventi di natura illecita**, come si desume da alcune intercettazioni e dal controllo di polizia del 4 giugno 2019 in cui è stato trovato, mentre rientrava dal salernitano a Taranto, in possesso di 25.000 euro in contanti.

In altra occasione era stato fermato alle porte di Taranto il coindagato Siano Antonio mentre recapitava 30.000 euro in contanti in conformità alla pretese rivolte da Cicala a Diana Raffaele, promotore del gruppo salernitano ("hai detto che mi dovevi far trovare 40-50 mila euro alla volta...i soldi me li porti fino a Taranto...devi mantenere gli impegni").

Il 26 aprile 2019 veniva captata una conversazione in cui Petrullo e Diana alludevano al denaro da consegnare al gruppo di Cicala ("che devo fare i 20.000 euro ai tarantini") e il successivo 21 maggio Cicala provvedeva al conteggio diretto dei soldi ("5-10-15-20-25") e accennava ad un residuo in suo favore di ben 88.000 euro ("88 sono il vecchio...dopodomani scendi a Taranto...portami i soldi...l'altra settimana mi fai trovare i 48...io con Raffaele avevo fatto il patto").

Pertanto, oltre alla problematica afferente all'intestazione fittizia di attività commerciali di fatto riconducibili al Cicala, è necessario verificare quale sia stata la **destinazione dei proventi illeciti percepiti con le condotte di truffa**.

Al riguardo non può revocarsi in dubbio che almeno parte di tali risorse sia stata **reimpiegata proprio nelle attività commerciali avviate a Taranto**

**nel settore della distribuzione di alimenti e bevande**, compresa la quota dei correi Aria Marco e Buscicchio Pietro, soci della cooperativa Primus e della Primus Group srl (oltre ai controlli stradali in cui è emerso il trasporto di 25.000 e 30.000 euro, si deve tener conto dell'intercettazione relativa ad un conteggio di 25.000 euro e ad un residuo debito verso i tarantini di 88.000 euro, per un totale complessivo di almeno 168.000 euro).

Ed invero, appare significativa la conversazione del 30 luglio 2019 in cui Cicala e Buscicchio (anch'egli entrato a far parte della compagine sociale della cooperativa e della Primus Group srl) facevano riferimento ai proventi riciclati nell'attività commerciale: *"che bella botta!... alla fine 80 a testa abbiamo fatto...20 di là li hai buttati nel locale"* – *"il locale li hai investiti, non li hai buttati"* – cfr. pag. 134 OCC).

Il riferimento ad un guadagno di 80.000 euro a testa induce a sostenere che Cicala, Aria e Buscicchio avessero incassato dalle frodi sui prodotti petroliferi non meno di 240.000 euro.

Il dialogo riscontra quanto già programmato da Cicala e Aria nella precedente conversazione del 9.11.18, già richiamata (*"ci facciamo due conti di quanta liquidità ci potrebbe servire per completare il tutto...20 Primus Borgo...sono 105"*) e pertanto non vi è spazio per affermare che l'importo di 20.000 euro fosse stato impiegato dal Buscicchio nell'allestimento di una sala biliardo (da lui autonomamente gestita) secondo la spiegazione alternativa fornita dal Cicala in udienza.

Ricorre dunque, come peraltro confermato dal Tribunale del riesame, un **solido quadro di gravità indiziaria in ordine ai reati di autoriciclaggio** contestati a Cicala Michele ai capi 15, 17 e 21 sotto il profilo del reinvestimento di capitali illeciti derivanti dalle truffe sugli oli minerali nelle attività commerciali facenti capo alla cooperativa Primus, alla srl Dolci Incantesimi e alla srl Primus Family.

Tale ricostruzione, fondata su elementi inequivocabili desunti dalle intercettazioni, smentisce integralmente le argomentazioni difensive sulla grande capacità imprenditoriale del Cicala nell'avviare le varie attività commerciali a costo zero o comunque con capitali modestissimi, facendo leva sul comodato delle attrezzature, sui finanziamenti della Ninfole Caffè e sul

pagamento dilazionato dei debiti a fronte di ricavi sin da subito ingenti in virtù dell'apporto di molti soci lavoratori nella produzione e nella vendita quotidiana al pubblico dei prodotti alimentari.

L' **art. 20 D. Lgs. 159/11** consente infatti il **sequestro, finalizzato alla confisca di prevenzione, dei beni che, sulla base di sufficienti indizi, costituiscono il reimpiego di proventi illeciti.**

Del pari, devono ritenersi **illeciti i proventi derivanti da operazioni economiche su beni oggetto di intestazione fittizia**, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa e dal consulente di parte, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato la **natura illecita del profitto delle attività oggetto di fittizia intestazione per il sol fatto di far capo formalmente a soggetti diversi da quelli esposti all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale** (Cass. Pen. II sezione 22.9.2022 n.35455).

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato da Cicala Michele avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo, nel proc. pen. 1711/19, delle quote sociali della cooperativa Primus (cfr. sent. 3259/21 del 29.10.21), ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale, espresso in sez.III 28.1.21 n.23335, secondo cui "qualora il bene sia costituito dalla partecipazione in una società commerciale la fattispecie è integrata anche quando il dominus attribuisce a terzi solo una parte delle quote così da risultare uno dei soci".

La ratio della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 512 bis cp è infatti quella di impedire la divaricazione formale tra titolarità formale e reale di beni appartenenti a persone assoggettabili a misura di prevenzione.

Come chiarito nella sentenza n.34192 del 3 agosto 2023 della Suprema Corte, il sintagma "attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altra utilità", contenuto nel precezzo sanzionatorio, rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese ma anche a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e la res.

Quando il bene o l'utilità siano costituiti da partecipazioni societarie, l'assunzione della qualifica di socio di fatto – prosegue la Corte – può avvenire

anche mediante la diretta intestazione a terzi e anche in relazione ad una società preesistente sorta in modo lecito.

Ed ancora, *“ai fini dell'accertamento del reato non occorre dimostrare la provenienza illecita delle risorse utilizzate nella costituzione della società, posto che il delitto deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione”* (cfr. Cass. Pen. Sez. II 16.4.19 n.28300).

Quanto all'elemento soggettivo, il reato di cui all'art. 512 bis cp richiede il **dolo specifico di elusione delle disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale** e risulta integrato anche nell'ipotesi in cui l'autore possa prefigurarsi l'applicazione della misura di prevenzione (cfr. Cass. Pen. Sez. V 7.12.2021 n.1886), evenienza inequivocabilmente attestata, con riferimento alle ragioni del Cicala di non figurare personalmente nelle attività commerciali, dall'**intercettazione del 15 maggio 2019** (*“essendo io socio...io credo nella mia ingenuità di aver superato il 12 quinquies...”*).

Alla stregua di tali principi, devono ritenersi **finalizzate all'elusione di una potenziale misura di prevenzione patrimoniale** le intestazioni delle **nuove attività commerciali alla cooperativa Primus, alla srl Primus, alla srl Dolci Incantesimi, all'impresa individuale The Family in ragione dell'affermazione confessoria di Cicala Michele**, anche a prescindere dall'apporto di capitali illeciti che nel caso in esame peraltro è avvenuto, come osservato in precedenza.

Come si evince da numerose conversazioni aventi ad oggetto le fasi organizzative (ivi compresa la ricerca dei finanziamenti presso l'azienda produttrice di caffè), Cicala Michele era l'effettivo titolare e gestore delle predette attività e, per eludere la disciplina antimafia, si era servito di un prestanome nell'avviamento dell'impresa individuale The Family e di persone di estrema fiducia nella costituzione delle varie società.

A titolo esemplificativo si richiamano le significative intercettazioni in cui Cicala esponeva il suo ambizioso programma alludendo agli accordi con Ninfole Caffè per ricevere finanziamenti in denaro in cambio della diffusione del prodotto nei bar di Taranto e alla **necessità di avere a disposizione denaro**

**tracciabile, evidentemente in modo da mascherare il riciclaggio** (“*tutto ho io...sto facendo in modo che il Primus lo faccia arrivare con gli altri locali che sto prendendo ad un milione di fatturato l'anno...mi serve la costituzione di una srl per avere il finanziamento della Ninfole...parliamoci chiaro, la tracciabilità dei soldi...*”) ed in cui, polemizzando con il dirigente della Ninfole e minacciando di rivolgersi ad esponenti della camorra, si vantava di aver creato una grande azienda commerciale con vari dipendenti, apertamente dichiarando che i soci erano in realtà soggetti a lui subordinati (“*io a 60 famiglie dò da mangiare...fra Piramide e Primus tengo quasi più operai di te*”).

Ed ancora, il 29 luglio 2018 Cicala, parlando con il suo fedele collaboratore Romano Claudio, ammetteva di voler tenere sotto controllo le varie attività e gestire i proventi, confermando in sostanza di aver creato una serie di aziende e avviato diversi esercizi commerciali in una sorta di sistema satellitare che ruotava attorno alla cooperativa Primus, così evitando di esporsi in prima persona grazie al reclutamento di numerosi soci lavoratori: “*unire le cose Claudio...voglio fare rotazione di tutti...un'unica squadra...unica cassa...mi dovete dare carta bianca!*” (pag. 250 OCC).

E’ bene ricordare che Cicala era già stato sottoposto a misura di prevenzione personale con decreto 28.5.2008, aveva riportato varie condanne definitive ed era stato a lungo detenuto, sicchè, non disponendo di sufficienti risorse di natura lecita, aveva un **preciso interesse ad eludere la normativa antimafia** e aveva già fatto ricorso all’escamotage dell’intestazione fittizia con le pizzerie “da Lino” e “da Mammina”, dalla cui vendita aveva tratto capitali illeciti (per le ragioni giuridiche appena esposte) pronti ad essere reinvestiti in nuove attività commerciali unitamente ai proventi derivanti dalle truffe sugli idrocarburi, ponendo in essere la tipica **manovra del “reimpiego a cascata”**.

Pertanto, **in presenza del presupposto rappresentato dai sufficienti indizi del reimpiego di risorse illecite, anche sotto il profilo dell’intestazione fittizia nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ricorrono le condizioni per sottoporre a confisca l’impresa individuale The Family nonchè le quote societarie e i compendi aziendali relativi alla srl Dolci Incantesimi, alla cooperativa Primus, alla srl Primus Group e alla srl Primus Talsano.**

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alle società **CAB srl** e **KCL Fuel srl**, costituite nel 2019 e nel 2020 proprio nel settore del **commercio di carburanti** che in quel periodo costituiva la principale attività illecita di Cicala Michele.

In entrambe le compagnie Cicala aveva nominato amministratore unico la nuova moglie D'Ursi Kristel e aveva concatenato le partecipazioni con l'acquisizione da parte di KCL Fuel srl del 98,2% del capitale sociale della Cab srl, affidando alla compagna l'1,8%; D'Ursi Kristel a sua volta deteneva la quota del 34 % della KCL Fuel mentre ai soci Appeso Loredana e Somma Michele erano state riservate quote pari al 33% ciascuno.

Come si è detto, le unità operative di Polla e Atena Lucana erano fittizie a anche le sedi legali risultavano prive di uffici, al punto che alcuni documenti fiscali sono stati rinvenuti dall'amministratore giudiziario nei locali della cooperativa Primus (cfr. relazione ex art. 36 D. Lgs. 159/11).

Oltre tutto, KCL Fuel srl è stata costituita il 23 luglio 2020 nel biennio antecedente alla presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2022) e pertanto, ai sensi dell'art. 26 Codice Antimafia, opera la presunzione di intestazione fittizia per la quota sottoscritta dalla moglie D'Ursi Kristel.

In una relazione depositata in data 21.9.2023 l'amministratore giudiziario ha segnalato al Tribunale che, in base alla visura camerale, non risultava alcuna modifica dell'oggetto sociale della Cab nei termini indicati da Cicala Michele al fine di sostenere che la società fosse avulsa da qualsiasi contesto illecito e fosse dedita alla progettazione di software.

L'accertamento su base indiziaria del reimpiego di proventi illeciti rende **superfluo il ricorso al criterio alternativo della sproporzione** dei beni in sequestro rispetto ai redditi dichiarati e all'attività lavorativa svolta da Cicala Michele e dai componenti del suo nucleo familiare.

In conseguenza risultano irrilevanti le argomentazioni difensive, esposte soprattutto nella consulenza tecnica di parte, in ordine alla presunta capacità economica fondata su risorse lecite, fermo restando che non vi sono elementi per sostenere che al momento della scarcerazione Cicala Michele avesse ancora a disposizione sia i proventi della vendita del ristorante Villa Borghese,

risalente ad alcuni anni prima, sia i proventi di vincite al gioco del lotto, sia gli indennizzi ricevuti a titolo risarcitorio (circostanza peraltro esclusa dallo stesso Cicala durante l'esame e dal consulente di parte).

Dalla conversazione del 10 agosto 2019, a ben vedere, risulta addirittura il contrario perché Cicala faceva riferimento ad un soggetto di nome Aldo al quale, appena finita la pena detentiva, aveva addirittura richiesto denaro per esigenze economiche: *"quando sono uscito dal carcere lo mandai a chiamare e gli dissi: Aldù, mi serve una mano...sono uscito...mi devo riprendere...prestami 50.000 euro...con 150-200 mila mi metto in giro...disse 20 te ne posso dare"* (pag. 144 OCC).

Va pertanto tracciata una netta linea di demarcazione, nell'analisi delle risorse economiche, fra il periodo precedente alla scarcerazione e quello successivo, ponendo così un punto fermo sul dato che nel 2017 Cicala Michele non disponeva di capitali per effettuare gli investimenti, come del resto dal medesimo riconosciuto in udienza nell'affermare che i bar, i laboratori di pasticceria e le varie società fossero stati avviati a costo zero.

Sgombrato il campo dal concetto di sproporzione accertata nel ventennio e richiamato invece il principio di correlazione temporale fra accumulazione patrimoniale e manifestazione della pericolosità, la versione esposta in udienza da Cicala Michele non può ritenersi convincente perché non risponde a logica la prospettazione di una completa dicotomia, in capo al medesimo soggetto, fra un'attività criminale di natura lucrogenetica (frodi sugli idrocarburi in forma associativa) e un contegno virtuoso e apprezzabilmente ispirato ad intraprendenza economica e ad intenso sacrificio lavorativo, in comunione di intenti con svariati soggetti fra i quali, guarda caso, due componenti del sodalizio dedito alle truffe come Aria Marco e Buscicchio Pietro.

La **commistione degli interessi fra l'attività criminale sull'asse Taranto-Salerno nel settore dei prodotti petroliferi e l'attività imprenditoriale avviata nello stesso arco temporale** nel capoluogo jonico (attestata anche dalla Corte d'Appello nel provvedimento di conferma della misura di prevenzione personale) emerge, come si è visto, in numerose intercettazioni che oltretutto smentiscono l'assunto del Cicala di aver guadagnato illecitamente appena 40-50 mila euro in parte spesi in consumi

personalì e in parte donati al padre, dovendosi prendere in considerazione i proventi percepiti anche dai correi Aria Marco e Buscicchio Pietro.

La pretesa del Cicala di ricevere i finanziamenti dalla Ninfole Caffè per esigenze di tracciabilità del denaro non lascia adito a dubbi sulla finalità di dare copertura al riciclaggio di proventi di natura illecita.

Le vendite delle pizzerie che Cicala aveva acquisito nonostante la fittizia intestazione a terzi e le truffe nel commercio degli idrocarburi erano dunque finalizzate ad ottenere risorse liquide illecite per avviare le attività commerciali per interposta persona, fisica e giuridica, oggetto della proposta di confisca.

La genesi illecita delle suddette attività economiche travolge ogni ipotetico e non dimostrato subingresso in buona fede di altri soggetti, le cui quote devono conseguentemente essere assoggettate a confisca in un contesto caratterizzato dalla leadership assoluta di Cicala Michele e dalla posizione subordinata, come collaboratori o dipendenti, di tutti i soci.

Passando ad esaminare la vicenda dell'**abitazione di via Maiorano**, non vi è contestazione sull'epoca in cui la coppia Cicala Michele-D'Ursi Kristel ne ha acquisito la materiale disponibilità, risalente al mese di gennaio 2021 in virtù del comodato d'uso concesso dai proprietari il 30 settembre 2020 e del preliminare di vendita 1 settembre 2020.

In quel periodo Cicala Michele aveva già effettuato le operazioni illecite di intestazione fittizia e autoriciclaggio indicate in precedenza e si era reso protagonista delle truffe sugli oli minerali, quindi risulta rispettato pienamente il principio di correlazione temporale fra manifestazione della pericolosità sociale e acquisizione patrimoniale.

In particolare, negli anni 2019 e 2020 egli era nel pieno dei suoi affari ed aveva raggiunto un livello di fiducia tale da convolare a nozze con la D'Ursi e trasferirsi con lei in una casa di un certo lusso, dotata di piscina e sauna, da rimettere a nuovo con il superbonus 110%.

Le fotografie del matrimonio in un resort sulla litoranea con spettacolo di acrobati (cfr. note GdF depositate dal PM il 19.4.23) attestano quel momento di esaltazione, con ostentazione di ricchezza, in cui però il Cicala doveva continuare a cautelarsi dal pericolo di essere attinto da una misura di

prevenzione patrimoniale, come espressamente enunciato con riferimento alla scelta di costituire la società commerciale in forma cooperativa.

I modesti redditi percepiti come soci lavoratori non poteva infatti consentire a Cicala Michele e alla moglie l'acquisto di un immobile di notevoli dimensioni, dotato di molti vani distribuiti fra seminterrato, piano rialzato e primo piano e con pertinenza esterna adibita a piscina (cfr. immagini allegate alla relazione ex art. 36 dell'amministratore giudiziario).

Tenendo presente tale contesto (caratteristiche dell'immobile in relazione all'esigenza del Cicala di evitare l'intestazione di beni) è ragionevole ritenere che il preliminare di vendita e il comodato gratuito costituissero l'escamotage per acquisire definitivamente la disponibilità dell'immobile, sia giuridica che di fatto (al punto di avviare i lavori del superbonus), sottraendosi all'intestazione formale.

Facendo sottoscrivere il preliminare alla moglie, inoltre, Cicala intendeva tutelarsi anche per il futuro da eventuali indagini patrimoniali nei suoi confronti.

La previsione di due condizioni contrattuali, ossia l'autorizzazione del giudice tutelare nell'interesse delle minori Scarati Maria Lucia e Scarati Fabiana (proprietarie di una quota pari al 60%) e l'esclusione di eventuali vincoli derivanti dalla convenzione a suo tempo intercorsa fra il comune e l'impresa costruttrice in relazione al piano di edilizia economica e popolare, consentiva inoltre di differire a lungo la stipula a fronte di una **disponibilità di fatto sostanzialmente definitiva e irreversibile**, ove si consideri che già nel preliminare la D'Ursi rinunciava a qualsiasi ristoro per le migliorie apportate all'immobile con gli interventi manutentivi nel caso, per qualsiasi ragione, non si potesse perfezionare la vendita.

Le variazioni catastali e le modifiche edilizie apportate all'immobile sono indicative di un contegno "uti dominus" del Cicala e la condizione apposta sul preliminare (rimozione dei vincoli in zona PEEP) appare un pretesto per giustificare il rinvio sine die della stipula e garantire al Cicala la disponibilità dell'immobile sotto forma di comodato gratuito.

Scarati Natalizia, titolare della quota del 40%, aveva inizialmente riferito agli inquirenti che il fratello Arcangelo, in rappresentanza delle figlie minorenni

che detenevano le altre quote dell’immobile, le versava saltuariamente le somme di sua spettanza derivanti dal comodato oneroso, salvo poi ritrattare tali dichiarazioni.

Scarati Arcangelo, all’udienza 13.7.2023, ha invece ribadito che il comodato fosse gratuito, sostenendo che sua sorella si fosse confusa nell’attribuire gli importi al comodato e non alla caparra versata dalla D’Ursi.

La deposizione dello Scarati deve ritenersi inattendibile perché la caparra di 22.000 euro venne versata contestualmente alla sottoscrizione del preliminare con due assegni, uno dei quali intestato a Scarati Natalizia presente di persona all’accordo (cfr. pag. 3 contratto); la sorella pertanto non poteva affatto confondersi nell’imputare le ulteriori somme ricevute ad una diversa causale, vale a dire un “comodato oneroso” che in realtà dissimulava un pagamento rateale del prezzo di acquisto.

L’immissione immediata nel possesso dell’immobile, la fittizia gratuità del comodato, il placet dei venditori alla ristrutturazione con esonero dal pagamento delle migliorie ove la vendita non si fosse conclusa e, soprattutto, il rinvio della stipula di un altro anno nonostante la misura cautelare disposta nei confronti del Cicala per le frodi sugli oli minerali nell’aprile 2021 (episodio che avrebbe dovuto spingere a chiedere la risoluzione del preliminare) costituiscono indici rivelatori di un’**acquisizione definitiva del bene**, da parte dei coniugi Cicala-D’Ursi, con il collaudato **meccanismo dell’intestazione fittizia**, nella specie realizzato facendo figurare ancora come proprietari i promittenti venditori.

Nell’anno precedente Cicala Michele e D’Ursi Kristel avevano dichiarato redditi, rispettivamente, per 11.770 euro e 27.402 euro, derivanti da attività di lavoro dipendente e da utili societari, quindi non potevano permettersi di acquistare un immobile di notevoli dimensioni al costo di 190.000 euro se non facendo ricorso, ancora una volta, a proventi di genesi illecita che man mano corrispondevano ai venditori sulla base dell’accordo sottostante.

L’immobile in argomento deve conseguentemente essere sottoposto a confisca.

Non altrettanto può dirsi per il **terreno agricolo**, acquistato nel 2019 da D’Ursi Kristel al prezzo dichiarato di 7.000 euro, perché le indagini patrimoniali

sul punto risultano carenti sotto il profilo dell'acquisto con risorse illecite del Cicala e dell'intestazione fittizia alla moglie.

Nel caso di specie, trattandosi di acquisto precedente al biennio, non opera la presunzione prevista dall'art. 26 Codice Antimafia.

Quanto ai **veicoli**, non possono esservi dubbi sulla confiscabilità di quelli intestati alle società Primus cooperativa (**Volkswagen Golf tg. FF509JB** acquistata il 26.8.19), Primus Group srl (**Audi A5 tg. EH159MH** acquistata il 14.2.2020), Cab srl (**Audi A6 tg. EB264JX**), perché facenti parte dei compendi aziendali per i quali, per le osservazioni precedentemente svolte, viene disposta la misura di prevenzione patrimoniale, né sul **motociclo Honda 750 tg. EK55546** del valore di circa 8.000 euro acquistato in proprio da Cicala Michele, mentre in ordine all'autovettura **Renault Kadjar tg. FW529NV**, acquistata nel 2021 e quindi nel biennio antecedente alla proposta, Cicala Rosaria, sorella di Michele, non ha addotto alcun elemento per neutralizzare la presunzione di intestazione fittizia di cui all'art. 26 D. Lgs. 159/11 con riferimento ai familiari (ad esempio evidenziando il flusso finanziario relativo al pagamento del veicolo).

Per ciò che infine concerne i **rapporti finanziari**, devono essere sottoposti a **confisca i saldi attivi del conto, della carta postepay e delle polizze intestate a Cicala Michele e i saldi attivi dei conti intestati alle società Primus cooperativa, Primus Group srl, Dolci Incantesimi srl** (in considerazione della confisca delle quote sociali e dei compendi aziendali), nonché il **saldo attivo della carta prepagata intestata a Cab srl** (di cui la carta 9402/90/00000004360 intestata a D'Ursi Kristel costituisce un duplice, come evidenziato dall'amministratore giudiziario).

L'amministratore giudiziario provvederà a chiudere i relativi rapporti finanziari, come già avvenuto per il conto intestato a Cab srl acceso presso l'istituto finanziario Olinda sas.

Con separato provvedimento è già stato disposto il dissequestro delle somme accreditate sulla carta postepay intestata a De Paola Manuel e sul conto corrente 0118529645 intestato a D'Ursi Kristel ove erano accreditati importi erogati dall'INPS.

Del pari deve essere restituita a Cicala Kristel la carta postepay relativa al reddito di cittadinanza.

Per tutti gli altri rapporti finanziari intestati a persone fisiche deve essere revocato il sequestro sia perché in numerosi casi il saldo è pari a zero, sia perché nei casi in cui risultano accreditati modesti importi la presunzione di intestazione fittizia nei confronti dei parenti deve ritenersi superata dal rilievo che verosimilmente si tratta di somme derivanti dall'attività lavorativa svolta presso la cooperativa Primus da Cicala Kristel, Cicala Rosaria, D'Ursi Kristel e De Paola Manuel.

\*\*\*\*\*

### **La statuizione sulle spese del procedimento**

L'accoglimento della proposta, sia pur non integralmente, determina l'addebito a Cicala Michele delle spese del procedimento ai sensi degli artt. 7 comma 10 quinquies e 23 D. Lgs. 159/11.

\*\*\*\*\*

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, letto l'art. 24 D.Lgs. 159/11

#### **dispone**

la **confisca** dei seguenti beni ed aziende in sequestro, nella disponibilità di Cicala Michele:

- 1) **Compendio aziendale della Dolci Incantesimi srl e relative quote societarie**, intestate a Volame Rita e De Paola Manuel;
- 2) **Compendio aziendale dell'impresa individuale The Family;**
- 3) **Compendio aziendale della Primus cooperativa a r.l. e relative quote societarie**, intestate a Nardò Azzurra, Sergi Gaetana, Sergi Mimma, Valentino Jessica, Schiavone Pietro, Nigro Valentina, Aria Marco, Marotta Angelo, Buscicchio Pietro, Tortorella Gaetano, De Leonardo Francesca, Salamino Christopher, Iacobino Anna, Romano Claudio, Mezzi Marianna, Tedesco Alessandro, Schinaia Matteo, Leone Rosa, Sperti Giuseppina, Borraccino Vittorio, Carbone Angelo, D'Ursi Kristel, De Paola Manuel, Cicala Kristel, Cicala Rosaria e Cicala Michele;
- 4) **Compendio aziendale della CAB srl e relative quote societarie**, intestate a D'Ursi Kristel e KCL Fuel srl;

- 5) **Compendio aziendale della KCL Fuel srl e relative quote societarie**, intestate ad Appeso Loredana, Somma Michele e D'Ursi Kristel;
- 6) **Compendio aziendale della Primus Group srl e relative quote societarie**, intestate a Cicala Michele, Aria Marco, Buscicchio Pietro, Romano Claudio, D'Ursi Kristel, Cicala Rosaria, De Paola Manuel;
- 7) **Compendio aziendale della Primus Talsano srl e relative quote societarie**, intestate a Nigro Valentina, Schiavone Pietro, Sergi Gaetana, Sergi Mimma, Valentino Jessica, Cicala Kristel, Cicala Rosaria;
- 8) **Fabbricato sito in Taranto, via Maiorano 35, fg. 303 part.lla 523 sub.1 e sub.2**, intestato a Scarati Fabiana, Scarati Maria Lucia, Scarati Natalizia e Vergine Anna Rita;
- 9) **Autovettura Volkswagen Golf tg. FF509JB** intestata alla società cooperativa Primus a r.l.;
- 10) **Autovettura Audi A5 tg. EH159MH** intestata alla soc. Primus Group srl;
- 11) **Autovettura Audi A6 tg. EB264JX** intestata alla società Cab srl;
- 12) **Motociclo Honda 750 tg. EK55546** intestato a Cicala Michele;
- 13) **Autovettura Renault Kadjar tg. FW529NV** intestata a Cicala Rosaria;
- 14) **Saldo attivo sul conto corrente 01/185/29475**, acceso presso la **Banca Popolare di Puglia e Basilicata** e intestato a **Primus scarl**;
- 15) **Saldo attivo sul conto corrente 04/7943**, acceso presso la **Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe**, intestato a **Primus scarl**;
- 16) **Saldo attivo sul conto corrente 04/7955**, acceso presso la **Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe**, intestato a **Primus Group srl**;
- 17) **Saldo attivo sul conto corrente 04/7719**, acceso presso la **Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe**, intestato a **Dolci Incantesimi srl**;
- 18) **Saldo attivo sulla carta prepagata 5226750312912725** rilasciata da **BCC Pay** (di cui la carta prepagata 9402/90/000000004360 intestata a D'Ursi Kristel costituisce un duplice), intestata a **Cab srl**;
- 19) **Saldo attivo sul conto corrente 1037531330** acceso presso **Poste Italiane** e intestato a **Cicala Michele**;

- 20) **Saldo attivo sulla carta postepay 5333171082735206** rilasciata da **Poste Italiane** e intestata a **Cicala Michele**;
- 21) **Polizza assicurativa n.132055** emessa dal **Monte dei Paschi di Siena** in favore di **Cicala Michele**;
- 22) **Polizza assicurativa n.898927** emessa dal **Monte dei Paschi di Siena** in favore di **Cicala Michele**;
- 23) **Polizza assicurativa n. 898926** emessa dal **Monte dei Paschi di Siena** in favore di **Cicala Michele**;

visto l'art. 26 D.Lgs. 159/11,

**manda**

alla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto per l'esecuzione della confisca e per le annotazioni e le trascrizioni nei relativi pubblici registri;

**conferma**

la nomina del dott. Carlo Cazzella quale giudice delegato e del dott. Sandro Cavaliere quale amministratore giudiziario;

**rigetta**

la **richiesta di confisca del terreno seminativo sito in Taranto, fg. 303 part.lla 621**, intestato a D'Ursi Kristel e dei seguenti **rapporti finanziari**:

- **Conto Banca Mediolanum 600001445762** intestato a **Cicala Kristel**;
- **Conto corrente 1732854** acceso presso **Monte dei Paschi di Siena** intestato a **Cicala Kristel**;
- **Carta postepay** intestata a **Cicala Kristel 5338701526643395** per l'accreditto del reddito di cittadinanza;
- **Deposito di risparmio Poste Italiane 48004654** intestato a **Cicala Kristel**;
- **Conto corrente BCC San Marzano 04/8181** intestato a **Cicala Rosaria**;
- **Deposito di risparmio Poste Italiane 24680602** intestato a **Cicala Rosaria**;
- **Deposito di risparmio Poste Italiane 47699466** intestato a **Cicala Rosaria**;
- **Carta postepay 5333717084683933** intestata a **Cicala Rosaria**;
- **Conto corrente Poste Italiane 1057646000** intestato a **D'Ursi Kristel**;
- **Deposito di risparmio 39708471** Poste Italiane intestato a **D'Ursi Kristel**;

- **Deposito di risparmio 25837314 Poste Italiane intestato a D'Ursi Kristel;**
- **Carta postepay 53333171041782414 intestata a D'Ursi Kristel;**
- **Deposito di risparmio Poste Italiane 27599154 Poste Italiane intestato a D'Ursi Kristel e Santoro Giovanni;**
- **Deposito di risparmio Poste Italiane 50492648 intestato a De Paola Manuel;**
- **Carta postepay 4023600671749168 intestata a De Paola Manuel;**
- **Carta BPF Poste Italiane 26317888 intestata a De Paola Manuel;**

**revoca**

il sequestro dei predetti beni e cespiti, disponendo la restituzione agli aventi diritto e la cancellazione della trascrizione del vincolo cautelare sui relativi registri immobiliari a cura della Guardia di Finanza;

**pone**

a carico di Cicala Michele le spese della presente procedura;

**manda**

alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica di Lecce, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, al Questore di Lecce, al Questore di Taranto, a Cicala Michele, ai terzi interessati e ai rispettivi difensori.

Lecce, 30 gennaio 2024

Depositato in Cancelleria  
oggi 30/01/2024  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Maria Luisa CIOFFI  
*[Signature]*

Il Presidente estensore

dott. Carlo Cazzella

